

TORNATA DEL 13 GIUGNO 1854

Oh bella! Perchè non si può conseguire intiera giustizia, si deve fare intiera ingiustizia!

Ottima cosa è senza dubbio la giustizia; devono gli uomini far sì che essa trionfi sempre. Ma al disopra della giustizia avvi l'ineluttabile legge della necessità, come avvi il fato al disopra di Giove. Sforziamoci che prevalga la giustizia per quanto possiamo, il resto lasciamolo in mano di Dio.

Quante volte non accade (e me ne appello all'onorevole ministro dell'interno, valente giureconsulto), quante volte non accade nel fòro di non poter conseguire intiera giustizia e di doversi per necessità accontentare di avvicinarsi ad essa? Ed è appunto ciò che vogliono l'onorevole Arnulfo e tutti coloro che mantengono doversi dedurre i debiti quando la cosa è possibile. Toccherà forse a me rammentare al dotto

giureconsulto che qui, come in tante altre circostanze, verificasi ciò che in concettose parole dicono i forensi: *Non deficit jus, sed deficit probatio?*

Io non mi dilungo maggiormente, ma voterò per l'emendamento Arnulfo.

*Voci.* A domani! a domani!

La seduta è levata alle ore 3 e 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione del progetto di legge per riforma delle tasse d'insinuazione, di successione e d'emolumento giudiziario.

TORNATA DEL 14 GIUGNO 1854

PRESIDENZA' DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Congedo — Secondo risultamento della votazione per la nomina del settimo commissario pel progetto di legge sul Codice di procedura civile — Seguito della discussione del progetto di legge per riforma delle tasse di successione, insinuazione ed emolumento — Articolo 3 — Questione sulla non deduzione dei debiti nell'applicazione della tassa alle successioni — Discorsi dei deputati Solaro della Margherita, Sappa, Robecchi e Gustinelli — Discorso del ministro delle finanze in opposizione dell'emendamento del deputato Arnulfo — Incidente sulla chiusura — Presentazione di un progetto di legge del ministro della guerra per la costruzione di una cavallerizza coperta in Alessandria.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Louaraz chiede, per motivi urgenti, un congedo di un mese.

(È accordato.)

Lo squittinio a cui si è proceduto ieri per la nomina d'un settimo commissario destinato a comporre la Commissione incaricata dell'esame del progetto di legge intorno al Codice di procedura civile, ha dato il seguente risultato:

Schede . . . . . 123

Maggioranza . . . . . 62

Bersezio 48 — Pescatore 36 — Arnulfo 18 — Mameli Cristoforo 11 — Gustinelli 3.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza assoluta, si procederà allo squittinio di ballottaggio tra i signori Bersezio e Pescatore, che ottennero il maggior numero di voti.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIFORMA DELLE TASSE D'INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per la riforma delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario.

È in dibattimento l'articolo 3.

Il deputato Solaro Della Margherita ha la parola.

**SOLARO DELLA MARGHERITA.** Molti oratori già parlarono con eloquenza e dottrina nella discussione generale di questa legge; esaurita è la materia; temerità sarebbe la mia di chiedere adesso la parola; ma, iscritto per discorrere su quest'articolo fin da tre giorni, è dovere non rinunciarvi; una questione di giustizia è in campo; le sue ragioni avranno il sostegno, sia pur debole, di mie parole.

Gli onorevoli Arnulfo, Di Revel e Farina Paolo, quindi l'onorevole Michelini hanno pronunciato quanto la scienza del diritto e l'economia politica suggerivano contro la tassa che colpisce le eredità senza deduzione dei debiti; non mi resta

che a spigolare sulle loro orme e raccogliere qualche sparo pensiero per combattere l'articolo al nostro esame sottoposto. Io l'impugno, non con lunghi argomenti ormai già svolti dall'onorevole Arnulfo, vittoriosamente dimostrati in risposta all'erudito discorso dell'onorevole Pallieri, discorso facendo in cui diede prova di chiaro ingegno e poteva trarre alla sua opinione qualunque non tenesse fisso lo sguardo alla legge primitiva, universale, eterna, che sovrasta a tutte le elucubrazioni dell'umana sapienza. Brevi cenni pronunzio anzi il solo epilogo delle mie idee in così grave materia. Quest'articolo, in quanto riguarda le successioni, impugno come inumano, come ingiusto, come funesto al bene del paese.

Sì, è inumano. Dura, di soverchio dura è la condizione delle cose quando il Governo è costretto a stendere la mano sul feretro dei più cari e dire freddamente ai padri od ai figli: facciamo su questo feretro i conti di ciò che mi spetta. Ma con quest'articolo si renderebbe più ferreo il peso di quella mano sulle funebri gramaglie; si direbbe, anche su quella porzione che passerà ad estranei pretenda il fisco il tributo e da voi eredi lo pretenda. Nelle successioni collaterali sarebbe cosa odiosa, ma in linea retta diviene fiscalità spinta a tal grado da potersi qualificare barbarie.

Nè basta ciò: ieri ci diceva il signor guardasigilli che la tassa colpisce l'eredità, non l'erede, ed essere questo sempre in facoltà di liberarsene, ripudiando la successione; questo è, dirò io, aggiungere la derisione al danno; è confermare il carattere d'umanità da me a tal disposizione della legge rimproverato.

A beneficio dei nostri concittadini sediamo in Parlamento, nè vorremo presso d'essi d'inumani meritare il nome; respingiamo dunque quest'articolo, ove non sia emendato.

Non solo è inumano, egli è ingiusto ed altamente immorale; per lui si rompono i legami, le attinenze, le relazioni più intime, più sacre delle famiglie; la rappresentanza naturale fra padre e figlio è negletta; non si pensa che la trasmissione di eredità fra ascendenti e discendenti è una mera finzione di diritto profittevole al fisco, non vi si pensa, e se ne rende la conseguenza men razionale, imponendo la tassa anche su quella parte dei beni che non sono propriamente parte dell'eredità, poichè son proprietà dei creditori. Si disse: è per evitar le frodi nelle consegne; ma, fatta la legge, trovato l'inganno, e frodi vi saranno anche dopo sanzionato quest'articolo. E sia pur vero che se ne scemi il numero; a fronte di qualunque siasi vantaggio a ciò che non è onesto un savio legislatore non aderisce mai; e poichè non son solo a consentire in questo principio, spero che vi consentirà anche la Camera, respingendo l'articolo, ove non sia tolta la clausola che impone la tassa sulle successioni non dedotti i debiti.

Inumano ed ingiusto non basta; è funesto al bene della patria. Odiose son tutte le imposte; l'onorevole Di Revel lo osservava, fu confermato dal presidente del Consiglio, ma ognun comprende che sono necessarie per reggere la cosa pubblica; quando poi le finanze versano in penuria anche ai sacrifici si consente dall'ineluttabile condizione delle cose richiesti; ma chi li impone badi che non sieno tali a produrre il generale scontento; tali a non far detestare le istituzioni sotto l'impero delle quali si darebbe luogo a dire che sono frantese le massime d'umanità e di giustizia.

Già lamenta il paese la gravità dei tributi, e vi si rassegna; si rassegnerà egli ugualmente ad una tassa sulle successioni senza deduzione dei debiti, tassa che tosto anche i villici e gli indotti chiameranno all'equità contraria?

Il ministro nella sua relazione supponeva che gli eredi sa-

ranno soddisfatti di non avere a palesare il passivo dell'asse ereditario: a troppo caro prezzo sarebbe pagare il beneficio di tener per breve tempo occulto lo stato del patrimonio; per breve tempo, giacchè quando le eredità si dividono riesce in egual modo manifesto. Ben pochi riconosceranno il beneficio, non equo compenso mai alla generalità dall'odioso peso costernata.

D'uopo è della concordia fra gli ordini tutti pel bene del paese, e la concordia non può sussistere fra il Governo ed il popolo quando il primo non solo propone gravami, ma tali che alla giustizia, all'umanità, all'amor del popolo fanno contrasto.

I deputati della Savoia, i deputati della Sardegna e di Nizza hanno fatto sentire più volte i lamenti delle loro provincie; noi quelli conosciamo della Liguria e del Piemonte. Non piacciono questi lamenti, si teme l'eco di libere parole; io temerei assai più l'effetto che produrrà l'esorbitante tassa; questa può alienare gli animi, farli men rettamente giudicare di chi è chiamato coi voti a sancirla; può divenir face di discordia nel paese; dunque è funesta, e non sarà approvata nè da chi divide le mie opinioni nè da chi lealmente professa le opposte; e vorrei sperare nol fosse neppur da chi guarda il Ministero come ancora di salute, ancora affondata, mi sembra, sulla movevole arena.

Si parlò, per sostenere il progetto, della protezione del Governo a favore dell'eredità; si citò l'esempio di altre nazioni che un'ugual legge anno adottata.

La protezione governativa altamente si apprezza, ma deve essere paterna, non vestir di legalità gli atti tirannici. Tutte le nazioni hanno delle leggi buone, alcune cattive; si prendano a norma le prime, non le seconde; già egregiamente osservava l'onorevole Paolo Farina quanto possa divenire assurdo il sistema di cieca imitazione. Molti popoli tollerano, è vero, una simil tassa in pace; ma a tollerarla furono prima dall'impossibilità di resistervi, poi dalla consuetudine astretti; però, quali benedizioni chiamerebbero dal cielo sui loro rettori, se tolto fosse l'aggravio?

Anche il popolo romano soggiaceva a tributo sulle successioni, ma, *Egregie Caesar*, disse Plinio nel suo panegirico a Trajano quando quel tributo tolse, *Egregie Caesar, quod lacrimas parentum vectigal esse non pateris... nec socium hereditatis accipiat qui non habet luctus*. Trajano grandeggiò, per aver tolto quel tributo, nell'amore del popolo romano.

Non dispiaccia all'onorevole Ara se io lo contraddico in ciò che ieri l'altro accennava dell'effetto prodotto in Piemonte dalla legge francese sulle successioni; egli era allora assai giovane; io, più attempato, lo accerto che quella tassa era detestata; e se potei citare le parole di Plinio a Trajano è perchè lette in quell'epoca mi colpirono, e più non uscirono dalla mia memoria.

L'onorevole ed ingegnoso relatore con oratoria maestria, nell'esordio e nella perorazione del suo discorso, avvertì le gravissime urgenze dell'erario, le circostanze dei tempi, la necessità che la Camera voti questa legge per sovvenire al pubblico servizio: io non lo contraddico; ma, se si dedurranno i debiti dalle eredità larga parte rimarrà ancora all'erario sulle nostre sostanze da non lamentare che la clausola più onerosa sia tolta. Quanto alle circostanze dei tempi, è vero che un turbine s'è innalzato in Oriente che può su tutta l'Europa estendersi, ma non è prepararsi seminar disgusti. Una tremenda bufera sovrasta, e i parafulmini non saranno, quando scoppierà, in balia di chi governa.

La contesa finale sarà fra chi vuole spingere più oltre le

idee di libertà e i difensori, sotto qualunque forma di Governo, dei principii antichi; scomparirà il giusto mezzo, e qualunque siasi il vincitore ne conculcherà la vantata sapienza.

Io riassumo il discorso. La disposizione di questo articolo di legge è inumana, è ingiusta, è funesta al paese. Un'assemblea che principii d'umanità professa, alla giustizia è devota e il ben della patria agogna, non deve col suo voto rendersi complice di tanta enormezza, mai!

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Sappa.

**SAPPA.** Io sorgo a parlare dopo un oratore, il quale trattò la questione facendo quasi un appello al sentimento; e veramente, in una questione arida di finanze e soprattutto in questione d'imposta, l'appello al sentimento è cosa assai difficile a contrastare. Ma il principio della giustizia è pur quello su cui deve certamente ogni legge appoggiare, ed è su di esso che io prenderò a ragionare, persuaso di poter dimostrare alla Camera che il principio che informa la legge è il più consentaneo alla giustizia.

L'onorevole relatore, con quell'acume d'ingegno che lo distingue, trattò la questione secondo le più sottili teorie del diritto; la illustrò con l'autorità di scrittori e con esempi dotti da altre legislazioni. Questi suoi esempi furono contrastati, e soprattutto sembra che si disputasse dalle due parti sull'esempio, sovente invocato in questa Camera, di un popolo che ha tutte le nostre simpatie, il Belgio.

Quanto a me, io confesso che gli esempi li prendo dove li credo buoni, e se buono, l'accetto anche olandese; se cattivo lo respingo fosse pur belgico; e credo poi preferibili quegli esempi che sono dati da paesi che da lungo tempo sono ordinati, ed hanno per conseguenza avuto campo di riformare gli errori che nelle prime leggi possono aver commessi. Ed in questa opinione mi confermo vieppiù, se considero la difficoltà di far buone leggi, difficoltà che la nostra stessa esperienza ci ha dimostrata: se noi talvolta nel far leggi inceppiamo in errori, certamente vi incepparono anche altri paesi; quindi, trattandosi di scegliere esempi, li scelgo là dove hanno avuto una esperienza più lunga, anziché in quei paesi che, come noi, non contano molto tempo di politico riordinamento nella questione presente; poi, anziché cercare esempio in Olanda e nel Belgio, lo desumo di preferenza da un paese da cui abbiamo tolto molte delle nostre leggi sia amministrative che civili, voglio dire della vicina Francia, la quale da più di 60 anni ha adottato il principio sul quale si aggira la presente questione, senz'altro che ne sorgessero gli inconvenienti accennati dagli oppositori. Non tratterò dunque la questione sotto il punto scientifico, come ha fatto l'onorevole relatore, perchè poco potrei aggiungere a quanto egli disse; ma proverò di trattarla, come dissi, sul punto della giustizia, poichè è il punto che ha più fortemente colpito gli oppositori delle disposizioni della legge.

Io reputo che in materia di tasse la più giusta legge sia quella che fa luogo a minori eccezioni, che colpisce più generalmente quelli che si trovano in circostanze identiche; imperocchè la giustizia in ogni cosa vuol essere misurata dalle circostanze identiche e non da circostanze disparate. Ora è ingiusta quella legge che fa luogo ad eccezioni in identità di circostanze, è ingiustissima quella legge che fa luogo ad eccezioni che sono fondate sulle frodi, perchè la frode è il privilegio della mala fede. Quando adunque io possa dimostrare che la disposizione che fa luogo alla deduzione dei debiti dall'eredità per assoggettarla alla tassa è una disposizione che necessariamente apre un largo campo alla frode, io credo che avrò dimostrato che quella è una disposizione contraria alla giustizia.

Talmente furono persuasi di questa verità gli stessi oppositori, che fecero un'eccezione relativamente ai crediti chirografari, dove, secondo essi, più facile è la frode; quindi ridurrebbero la deduzione dei debiti a quelli dei quali consta o per un'iscrizione ipotecaria o quanto meno per un chirografo che abbia data certa. Ma le frodi che si possono temere in questi casi sono assai meno probabili delle altre che pur si lasciano sussistere.

Diffatti per far risultare di un debito, il quale non sussista in realtà, con un supposto chirografo, conviene necessariamente che siano due di mala fede, il debitore ed il creditore. Ora io osservo che, affinché questa frode possa aver luogo, conviene altresì che il titolo sul quale si fondano abbia validità; necessariamente conviene adunque che un uomo di mala fede si fidi al complice di mala fede per far frode al Governo. Ma io credo che generalmente gli uomini di mala fede si fidano bensì, ma dei galantuomini, non già di coloro che, come essi, sono capaci di mala fede, e che per conseguenza difficilmente si possa temere che uno voglia simulare un debito per far frode al fisco sottoscrivendo un titolo che altri potrebbe poi invocare contro di lui. All'opposto io credo che, nel caso di crediti ipotecari o chirografari con data certa o di qualunque altro credito, la frode che si può temere sia quella che nasce da ciò, che un debito estinto, e regolarmente estinto perchè fu pagato, possa ancora figurare sussistente mediante l'iscrizione ipotecaria, perchè non siasi fatto un atto pubblico per far cancellare l'ipoteca. Chi si contenta di una quietanza in carta bollata od anche in carta semplice, non fa un atto illecito; egli non ha con quella quietanza sufficiente titolo per purgare il suo fondo dall'ipoteca; ma intanto l'obbligazione è estinta e l'ipoteca dopo un periodo di tempo si prescrive essa pure. Il solo danno che egli abbia consiste in ciò che, finchè la prescrizione abbia luogo, egli avrebbe apparentemente la sua proprietà gravata, la qual cosa potrebbe forse essere d'ostacolo a che su di essa egli assuma intanto altri impegni. Ma, verificandosi il caso in cui egli si trovi nella condizione di contrarre nuovi impegni, potrà sempre obbligare il suo antico creditore a stipulare l'atto pubblico e così a porlo in grado di liberarsi da quell'ipoteca. Egli poi, trasmettendo all'eredità la sua proprietà gravata di ipoteca, gli trasmette nel tempo stesso le ricevute per cui l'eredità potrà far constare dell'eseguito pagamento; quindi lo mette nella sua identica posizione. Questa frode è così ovvia, così facile e naturale che mi meraviglio non sia quella che sia di preferenza stata prevista dagli oppositori della disposizione di legge di cui si ragiona. E per dir vero, io non saprei qual rimedio si possa trovare per andarci al riparo ove non si adotti la contrastata disposizione di questo progetto di legge.

Nè vale il dire che, quando venisse prodotta quella quietanza da cui risultasse che fu consegnato nella eredità un debito che più non era sussistente, sarà suscettivo di multa quello che ha contravvenuto; imperocchè, quando verrà questo caso, per non incorrere la multa che colpirebbe entrambi i contravventori, si farà necessariamente un istromento per cui consterebbe del pagamento in epoca posteriore, e si eviterebbe in tal guisa facilmente la multa. Ognuno vede adunque che, se vi è facilità di frode, la frode è facile, non già nello immaginare un debito che non sussiste, ma nel dissimulare l'estinzione di un debito che fu reale.

Ora dunque, se gli avversari del progetto credono di dover fare un'eccezione pel caso del semplice creditore chirografario, perchè credono che il pericolo di frode necessiti questa eccezione, io dico che la frode essendo più facile, più natu-

rale nell'altro caso, per essere logici devono far pure eccezione in tutti gli altri casi in cui la frode può essere temibile. Questo sistema di comprendere i debiti nello stabilire il valore delle tasse non è d'altronde soltanto in questa materia di successioni che sia adottato; noi lo vediamo adottato in tutte le leggi d'imposta. Forsechè chi paga l'imposta prediale può fare la deduzione dei debiti? Non mai, perchè appunto la deduzione dei debiti produrrebbe necessariamente delle frodi tali per cui l'imposta sarebbe ridotta a poco; ond'è che nelle varie imposte si è certamente adottata la massima della non deduzione dei debiti.

L'onorevole ministro dell'interno nel discorso che tenne ieri ha pure accennato ad un altro ordine di idee; egli disse: « chi riceve l'eredità riceve un beneficio; poichè la legge gli attribuisce questo beneficio, essa può imporgli in corrispettivo quegli oneri, quelle condizioni che crede convenienti nell'interesse generale. Nessuno può possedere oltre la vita; quindi tutto quello che il proprietario dispone per il tempo che seguirà dopo la sua morte, lo opera in virtù della legge, e questa può stabilire quelle condizioni che stima. » Questo principio così enunziato parmi abbia trovato opposizione nel concetto di molti. Ma io ritengo che l'onorevole ministro non abbia inteso stabilire in principio assoluto il diritto della società sui beni del defunto. Io credo sicuramente che il diritto di proprietà in quanto all'individuo si estingua colla vita, ma non penso che dopo il decesso del proprietario nasca la conseguenza che la società acquisti il possesso dei beni del defunto. Io temerei che tale principio avesse quella tendenza che alcuni considerano come socialista. V'ha un altro principio, e questo è che dopo il decesso di chi gode una proprietà, vi sono degli altri i quali hanno un diritto più o meno perfetto sulla medesima. Nel novero di questi vi sono i figli, quanto alla successione paterna. Nessuno potrebbe negare che il figlio abbia un diritto naturale sulla successione paterna, il quale è così sacrosanto, che la legge lo riconobbe quando stabilì la legittima, della quale il padre stesso non lo potrebbe privare; similmente dico che le successioni *ab intestato* hanno tutte questo fondamento, cioè la presunzione dei diritti imperfetti che altri possono avere sulle sostanze dei defunti.

La legge non potendo riconoscere quali sieno le persone che possano aver diritto alla successione, procede per presunzione; ma conoscendo l'imperfezione di questo sistema di presunzioni nelle successioni *ab intestato*, adottò anche un altro sistema, voglio dire quello dei testamenti; il legislatore affida al proprietario nel supremo momento in cui sta per uscire di vita, in quel momento in cui egli rimane affatto disinteressato, il giudicare a chi possa e debba appartenere la proprietà che egli dimette; in ciò lo costituisce come arbitro e magistrato, come quello che può meglio giudicare chi abbia un diritto più o meno perfetto sulle sostanze che egli abbandona. Il testatore dispone in tal caso a nome della legge, cioè fa per delegazione del sovrano la legge egli stesso; quindi i Romani dicevano legge i testamenti, ed in questo senso io credo che sia giusta e stia la teoria del signor ministro dell'interno che sostenne che chi eredita, eredita in virtù della legge, e sicuramente che è la legge che autorizza e dà effetto alle successioni.

Premesso questo principio, io dico che il sistema della legge che ci è sottoposto lo trovo anche in questa parte ragionevole e logico; la legge ha stabilito un diritto diverso a seconda dei diritti che gli eredi potranno vantare sull'eredità; ha stabilito un diritto tenue nel caso delle eredità dirette, un diritto cioè dell'uno per cento; quando l'eredità è di

una parentela più lontana aumentò questo diritto; e quando venne l'estraneo, il quale non aveva alcun diritto, allora lo gravò di tutto il peso della contribuzione, perchè appunto in questo caso egli, non potendo vantare nessun diritto, non fa che ricevere un vero beneficio dalla legge, e la legge può vincolare questo beneficio a quell'onere che può essere conveniente nell'interesse generale; e quel che dico riguardo alla tassa in genere lo dico anche di questa disposizione la quale non fa luogo a deduzione dei debiti, imperocchè questa disposizione, tuttochè rigorosa, è una disposizione che è di poco peso quando si tratta di successione diretta, perchè si riferisce ad un così tenue diritto quale è quello dell'uno per cento, e diventa soltanto grave quando si riferisce a successioni estranee, ed allora, come diceva il signor ministro dell'interno, chi riceve l'eredità riceve un mero beneficio a cui non aveva ombra di diritto indipendentemente dalla legge, e la legge che gli attribuisce questo beneficio può vincolarlo a quelle disposizioni che crede.

Ripeterò poi che il sistema della deduzione dei debiti mi par contrario ai principii di giustizia, inquantochè, come dissi, apre l'adito alle frodi, e frodi che non si possono altrimenti riparare che con adottare l'opposto sistema.

E che sian facili le frodi nelle imposte io credo che per persuadersene la Camera non ha che a ricordare la legge che è stata pochi anni or sono votata sulla tassa delle industrie e professioni; in tal caso lo studio di coloro che venivano ad essere colpiti da questa legge per eluderne le disposizioni fu tale che il risultato dell'imposta si può dire riesci come nullo in paragone di quanto si aspettava.

Diffatti, noi sappiamo quante e quali siano le scritture simulate che si sono fatte in commercio per far comparire piuttosto d'un'entità che di un'altra la sostanza che veniva ad essere colpita dalla nuova tassa; io quindi trovo che, quando il legislatore prevede la frode, deve cercare di chiudervi l'adito, se vuol provvedere agli interessi del paese e della giustizia.

Dopo ciò non mi rimane che rispondere ad un'altra osservazione che veniva fatta dal deputato Arnulfo.

Egli diceva che questa disposizione avendo un carattere odioso potrà eccitare nel paese un malcontento, in quanto che il principio dell'ingiustizia che, secondo lui, informa questa disposizione, potrà ingenerare giusti lamenti.

Signori, se noi fossimo in tal condizione di cose da poter fare a meno di chiedere nuovi sacrifici ai contribuenti, potremmo risparmiare anche questa disposizione, la quale, quantunque io creda più razionale e più giusta di quella sancita nella legge vigente, tuttavia non verrei a proporre che venisse a quella surrogata, perchè io sono fra quelli che credono che, quando le imperfezioni sussistono da molto tempo, è meglio tollerare quelle che cercare dei perfezionamenti aventi qualche disavvantaggio e che riescono più gravi appunto perchè nuovi; ma qui non siamo in tale circostanza, siamo invece nella necessità di avere la somma che da questa disposizione ci promettiamo di ritrarre.

L'onorevole presidente del Consiglio, nel luminoso discorso che pronunziò l'altro giorno, dimostrò come non era possibile operare grandiose economie e come, stante le condizioni del tempo che corre, non si poteva sperare possibile la riduzione dell'esercito. Ora qual è la conseguenza di ciò? Si è necessariamente che, rinunciando al prodotto che possiamo calcolare per questa disposizione di legge, noi dobbiamo cercare l'equivalente in un'altra imposta. Questo equivalente lo chiederemo noi ai proprietari? Allora veramente io credo che i motivi di malcontento saranno e più generali e più giusti:

d'altronde noi verremmo a colpire una sorgente di produzione, che è nell'interesse generale della società di mantenere viva quanto si può.

Imporremo forse le dogane? Ma noi allora andremmo contro al principio che venne già adottato, e da cui tutti riconobbero dei generali vantaggi, soprattutto nell'interesse dei consumatori.

Aumenteremo il diritto sulle gabelle accensate? Ma tutti vediamo quali difficoltà incontri quest'imposta nella sua attuazione.

In verità io dico che, qualunque imposta noi cercassimo per sostituire a quella che sarebbe la conseguenza di questa disposizione, sarebbe assai più impopolare, ecciterebbe maggior malcontento che non la presente.

E diffatti, chi colpirà questa disposizione? Sebbene sia vero che tutti dobbiamo morire, non tutti abbiamo degli eredi, il numero di questi non è poi così grande; d'altronde da questa classe bisogna togliere tutti quelli che acquistano eredità in cui non ci sono debiti, bisogna togliere gli eredi diretti, pei quali il diritto essendo così tenue, anche l'onere che ne deriva da questa rigorosa disposizione è quasi insensibile. Dunque il peso si ridurrà ad alcuni pochi i quali ricevono una eredità a cui non avevano diritto.

Ma se pel fatto della non deduzione dei debiti nello stabilire il valore della tassa di successione essi saranno soverchiamente gravati, essi potranno rinunziare all'eredità; e se in essa ci trovano pur sempre alcun beneficio, in questo caso io dico che ciascuno di noi direbbe al contribuente che venisse a lagnarsi, che di queste disgrazie vorrebbe che gliene capitassero sovente.

Io trovo adunque che nemmeno sotto l'aspetto del malcontento che può ingenerare, questa disposizione può considerarsi come inconveniente e come impolitica.

Quindi mi riassumo, dicendo che la disposizione di questo articolo non contiene in sé nessuna ingiustizia; che anzi aprirebbe il campo a molte ingiustizie quella che ammettesse la deduzione dei debiti; dico che il legislatore è nel giusto suo diritto imponendo sostanze che in virtù della legge stessa arrecano beneficio a chi le acquista a titolo gratuito; dico che il malcontento che potrà nascere da questa disposizione di legge non potrebbe essere tale da doverci preoccupare; finalmente considero che noi non siamo in presenza soltanto di avvenimenti che richiedono risorse anche straordinarie, ma abbiamo molte opere intraprese, che ci importa assai di potere ultimare e che tutte richiedono somme vistose, e certamente, se noi togliamo i mezzi alle finanze di potervi provvedere, il Governo si troverà nella condizione di dover raliare il corso di queste opere. Fra le altre io accennerò la strada ferrata della Savoia, la quale io riconosco che è di utilità generale e per la quale il ministro, bene interpretando il voto della nazione chiese a questa Camera di discutere d'urgenza il nuovo progetto di legge che la riguarda; ma sicuramente, se il Governo si troverà inceppato nelle sue finanze, non potrà provvedere né a questa né ad altra emergenza del pubblico servizio.

Quindi io credo che tutti quelli che desiderano che il Governo prosegua negli impegni intrapresi e compia le opere che si sono deliberate, vorranno anche concedere al medesimo il loro concorso, sia adottando questa legge d'imposta, sia non introducendovi quella disposizione, la quale potrà di troppo diminuirne il prodotto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Robecchi ha la parola.

**ROBECCHI.** Volta e rivolta, tuttigli argomenti che si sono sin qui addotti per appoggiare il sistema della non deduzione

dei debiti si riducono ad uno solo, che, guardato da vari punti di vista, maneggiato con quell'abilità, con quella sveltezza che hanno gli avvocati, è sempre però lo stesso che si presenta innanzi, ed è il principio incontestabile, come dice la relazione, che il tributo colpisce la traslazione della proprietà.

Veramente chi volesse trovare un principio, il quale dominasse tutta questa legge, un principio certo, invariabile, si metterebbe in un grave impiccio. Sono tante le disposizioni contenute in questa e nelle antecedenti leggi, tante e così svariate, che è difficile poterle far dipendere tutte e riferirle ad un solo principio.

L'onorevole Cadorna in sul principio della generale discussione, supponendo che il primo opponente alla legge, l'onorevole Arnulfo, volesse stabilire quest'imposta sulla base dei vantaggi, ossia dei lucri, creatosi questo castello in aria, lo combatteva bravamente e diceva: ma come dunque, come mai venite a tassare le vendite e le compre nelle quali non si verificano ordinariamente vantaggi né da una parte né da un'altra? Come mai, se la base nostra è quella dei lucri, non tassate le donazioni più degli altri contratti, dacché è appunto nelle donazioni che si verificano i maggiori vantaggi? Se è vero (ciò che io non credo) che l'onorevole Arnulfo volesse mettere questa base alla legge, io credo che l'onorevole Cadorna avesse ragione, giacché in questo, che io intollerò il volume dei dolori, trovo che non tutte le imposte colpiscono lucri. Ma il principio messo avanti dalla Commissione ed anche dal Governo, il principio cioè della traslazione della proprietà, è egli mo quello che domina in questa legge? Se è per la traslazione della proprietà che si deve pagare, se è per questa ragione soltanto, ditemi perchè stabilite una tassa per le eredità in linea retta, un'altra per le eredità tra fratelli, un'altra fra coniugi, un'altra pei cugini, un'altra pei gradi più lontani? Non sono tutte egualmente traslazioni di proprietà? Perchè dunque non le colpite tutte egualmente?

Se è la sola traslazione di proprietà che voi volete colpire, perchè, a mo' d'esempio, voi colpite la compra e la vendita del 5 per cento, e soltanto del 2 e mezzo e non del dieci la permuta, nella quale succedono due traslazioni di proprietà?

Non è dunque vero che il principio regolatore di questa imposta sia la traslazione della proprietà; dunque le disposizioni di questa legge contraddicono a questo principio; dunque non potete dire: vi è traslazione di proprietà, ergo pagate: dunque l'imposta è un po' più intelligente di quello che voi volete far credere, e cerca qualche altro motivo, qualche altra ragione di essere.

Si è messo innanzi un altro principio, ed è questo: la società assicurando contro la frode e la violenza le ragioni dei privati, acquista il diritto a qualche compenso. Anche questo è un principio incontrastabile; ma da questo principio come fate voi a dedurre che dunque si deve pagare anche pei debiti?

La società, quando garantisce un'eredità e specialmente quella parte di eredità che è gravata da debiti, garantisce l'eredità o i creditori? Mi pare che garantisca i creditori; dunque è ai creditori che deve domandare il compenso che le è dovuto, non all'eredità. Qui, come vedete, la società, che garantisce i diritti degli altri, esercita in un modo alquanto strano i diritti suoi propri. Del resto, anche questo principio è contraddetto dalle disposizioni della legge, perchè egli è certo che ci vuol maggior cura per garantire i mobili che non gl'immobili. Se dunque il compenso dovuto alla società è in ragione del servizio che rende, voi dovrete far pagare pei mobili più che per gl'immobili; questo è evidente; invece

avviene che per le eredità fate pagare egualmente mobili ed immobili, e per gli altri contratti vi accontentate di qualche cosa di meno della metà della tassa.

L'onorevole Pallieri ha messo fuori un altro principio; ha detto: le imposte, altre sono reali ed altre sono personali; le imposte personali non riguardano che la persona, le imposte reali non riflettono che le cose; e qui la imposta sulla eredità è un'imposta reale, dunque non si deve punto guardare nè alla persona nè ai debiti personali. Ma, se è così, se nessun riguardo si deve avere alle persone, perchè adunque stabilite cinque gradi nelle successioni e per ciascun grado diverse imposte; perchè avete stabilito un sesto grado pei parenti ancor più lontani e per gli estranei, ed infine perchè avete stabilito un'imposta diversa sulle successioni per opere di beneficenza? Non è dunque vero che la imposta ereditaria sia un'imposta puramente reale: dunque nemmeno questo principio non può essere il regolatore della legge; dunque le singole tasse devono avere un'altra ragione di essere loro propria. Prendete in mano il progetto di legge e fatevi ad esaminare tutte e singole le imposte che sono qui scritte, e troverete che, indipendentemente dal principio della traslazione di proprietà o dagli altri principii che ho fin qui accennati, ciascuna imposta ha una ragione sua particolare di esistere. Qui è una nuova manifestazione di ricchezza, e lo dicera benissimo l'onorevole Paolo Farina, come nella compra; là è un'abbondanza di ricchezza che si versa da una parte in un'altra, come nelle donazioni; qui è una garanzia di un credito sopra la goldita di un fondo altrui, come nell'anticresi; là è un calcolo di convenienza che persuade a richiamare il fondo venduto, come nel riscatto, ecc.

L'eredità poi ne ha una specialissima, ed è che il fisco vuole avere il suo anno sabbatico come gli ebrei (*Ilarità*); il suo giubileo, come i cristiani; e per averlo coglie l'occasione opportuna della successione, coglie il momento in cui la proprietà passa dall'un possessore all'altro, e prende quello che non oserebbe domandare al primo proprietario, perchè questi gli risponderebbe: ma insomma io pago tanto che basta, io pago in proporzione degli averi e non posso pagarvi di più. Ecco come ogni imposta ha la sua ragione di essere. Ma non ci sarà dunque un principio dominatore di tutte? Sì che c'è. C'è un principio dominatore, c'è un principio generalissimo sotto cui possono attelarsi le disposizioni della legge, meno una; meno, cioè, l'imposta sui debiti. E quale è questo principio? È il principio che l'imposta colpisce sempre un ente, e giammai un non ente.

Ho sentito a dire da vari difensori del progetto che sono convinti delle ragioni che hanno addotte; io mi permetto di dubitare di questa loro convinzione; io credo che la loro coscienza si ribelli a quello sforzo di ragionamento che hanno fatto per giustificare questa misura.

Diffatti, se voi prendete in mano la relazione del Ministero, dove a pagina 6 vuol provare che non bisogna esentare dalla tassa le rendite sul debito pubblico cadenti nell'eredità, qual è la ragione che adduce per la prima il ministro relatore? È forse quella della traslazione di proprietà? No, signori: la prima ragione è questa: « e invero quegli che aumenta la sua fortuna mediante un'eredità consistente in sostanze di tal fatta, cioè in rendite sul debito pubblico, » perchè dovrà essere in miglior condizione di quello che per via di eredità aumenta pure la sua fortuna con beni di diversa natura? Voi vedete dunque qui che la ragione d'imporre è l'aumento della fortuna; aumento di fortuna per mezzo di rendite pubbliche, aumento di fortuna per mezzo di eredità.

Ora io domando: chi mai ha potuto dire che i debiti aumentino una fortuna?

Le stesse o quasi stesse cose scapparono dette al relatore nella relazione, nonostante lo studio che ei mise grandissimo nel dimostrare che tutte le disposizioni del progetto dipendevano dal principio di tassare la traslazione di proprietà.

Un argomento è stato addotto in favore della non deduzione dei debiti dall'onorevole Ara; è un argomento che ha bisogno non di essere combattuto, ma solo di essere messo in chiaro.

L'onorevole Ara diceva: la legge del 1821 colpiva soltanto gli stabili; era quindi giusto che si deducessero i debiti. La legge del 1851 colpiva gli stabili ed i mobili cadenti nella successione; ha fatto quindi un'ingiustizia il legislatore conservando la deduzione dei debiti; ed è per riparare a questa flagrante ingiustizia che noi vogliamo che nella nuova legge i debiti non siano dedotti.

Tra gli antecedenti ed i conseguenti di questo argomento ci sarà, non ne dubito, un nesso logico in qualche sottigliezza legale; anzi mi parve di averlo intraveduto un momento, ma l'ho abbandonato subito, per seguire il mio grosso buon senso, il quale mi diceva che questo argomento equivaleva a dire: allora si pagava poco per l'eredità, ed era giusto che fossero dedotti i debiti; ora si dovrà pagare di più, ed è giusto che i debiti non siano dedotti.

L'onorevole signor guardasigilli si è sforzato anch'egli di addurre ragioni in appoggio della non deduzione dei debiti; ma, tuttochè ministro ed avvocato sottilissimo, non ha saputo trovare se non se o ragioni già dette dagli altri o antecedentemente combattute, oppure ragioni che provano tutt'altro di quello che egli stesso voleva provare.

Egli ha istituito un paragone tra la successione e l'insinuazione, e, messo come principio che l'eredità non è devoluta per diritto naturale, ma in forza e per disposizione del diritto civile, principio che io mi affretto di accettare, e che invocherò con maggior coraggio, sapendo di avere compagno a difenderlo, oratore valente ed autorevole qual è l'onorevole guardasigilli; messo, dico, il principio che l'eredità non è devoluta se non in forza del diritto civile, laddove i contratti, per esempio, di compra e vendita, sono validi per diritto naturale, ne ha dedotta la conseguenza che la società fa di più per gli eredi che non per i compratori, ha soggiunto poi che la tassa sulle vendite e compre va a gravitare sopra il povero, sopra colui cioè il quale è costretto a vendere.

Ha detto finalmente che le soverchie tasse d'insinuazione riescono d'impedimento al libero scambio ed agli sviluppi del commercio.

Ora io domando: quale era la naturale conseguenza delle premesse del signor ministro? Che si debbano tassare i debiti? Mai no; i debiti hanno a far colle premesse come la luna coi gamberi. La conseguenza naturale di quelle premesse è, tutt'al più, che sarebbe giustizia aumentare le tasse ereditarie e diminuire quelle di insinuazione. Diffatti la società fa di più per l'erede che per i compratori; dunque fate pagare più l'erede che non i compratori; la tassa di insinuazione riesce a danno del povero, dunque diminuitela; la tassa d'insinuazione riesce d'impaccio al commercio, dunque non ammettetela soverchia.

Ecco le naturali conclusioni di questo principio, e di quello sviluppo altresì che gli ha dato l'onorevole deputato Sappa.

A tutte queste ragioni c'è un'obbiezione, un'obbiezione che ho sentito a fare e che mi parve, a prima giunta, di qualche peso. Ma quando, si dice, esigete l'imposta prediale, an-

date voi a cercare se il predio sia o no aggravato di debiti? L'esattore non ci bada punto ed esige inesorabilmente la tassa. Perché dunque soltanto dall'eredità vorrete dedurre i debiti? Viene spontanea sul labbro una risposta, una risposta che io credo decisiva, ed è che, se il vostro sistema d'imposte vi ha condotti a sancire una ingiustizia, non dovete credervi obbligati ad esser logici anche nell'iniquità, ad esser logici sino al punto di dire: commettiamone un'altra. Del resto, o signori, il proprietario il quale ha un fondo gravato di debiti se non gli conviene pagare l'imposta ha il mezzo di liberarsene; può venderlo, e se non lo fa egli è che spera ricavarne dai redditi del fondo tanto da pagare i debiti e le imposte.

Or dunque io dico: fate la stessa condizione all'erede; non ditegli: sei un erede, dunque o devi accettare tutta l'eredità e pagare l'imposta anche per i debiti di cui è gravata, oppure rinunziarla tutta; ditegli invece: se non ti accomoda pagare la tassa per i debiti di cui la tua eredità è gravata, rinuncia alla parte corrispondente. Così dicendo voi sarete giusti. Ma il meglio di tutto, o signori, si è di non imporre sui debiti; il meglio di tutto si è di non immaginare una ricchezza per poi colpirla a capriccio; il meglio di tutto si è il non cercare di giustificare un'ingiustizia, mostrando che ne commette un'altra.

Due altre obiezioni si sono fatte e si sono ripetute: la necessità dell'erario, l'una; la facilità di far frode alla legge, l'altra. All'una ed all'altra si può rispondere con una parola sola: è una ingiustizia. Ma discorriamone un po' a lungo.

È vero che le finanze sono ancora in istato di quasi ristaurazione? È vero che, se voi cancellate da quest'articolo la condizione di non dedurre i debiti, l'imposta non vi produrrà tanto che basti? Se è vero, io vi dirò coll'onorevole deputato Arnulfo, aumentate in altre parti la tassa, ma non fate una ingiustizia. È vero che non si possono fare economie rilevanti senza compromettere il servizio dello Stato, senza compromettere il paese? È proprio vero? Ebbene trovate un'altra materia imponibile, e create una nuova imposta, ma non fate un'ingiustizia. Se pel bene del paese, se per la sua libertà, per la sua indipendenza, per la sua salute è necessario duplicare, triplicare le imposte, duplicatele, triplicatele, ma non fate un'ingiustizia.

Se non che io penso: tutto quello che noi abbiamo fatto in materia di imposte è egli ben fatto? E si è egli fatto tutto quello che si poteva fare? Io credo di no. Io sento a dire ogni giorno, e sento a dirlo da molti, che il conte di Cavour è un grand'uomo (*Ilarità*); ma in quanto a me, sinché io vedo da una parte l'operaio lavorare e sudare per portare la sua pietra all'edificio della società, dall'altra ricchezze immense sfondate che vanno esenti da ogni imposta, o non ne pagano che una piccolissima; sinché io vedo i migliori progetti d'imposta ritirati subito alla prima difficoltà che s'incontra qui o in un altro recinto, per essere surrogati da altri, i quali non sempre hanno i dovuti riguardi alla proporzionalità voluta dallo Statuto; sinché io vedo l'imposta sulla rendita, l'unica giusta, l'unica ragionevole, spaventare il nostro ministro delle finanze; sinché la vedo relegata fra le utopie, fra i progetti ineffettuabili; sinché io vedo nulla tentarsi, nulla farsi per riuscire allo scopo di distribuire equamente le imposte, io mi conserverò vergine di encomi. (*Ilarità*) Io dirò che c'è molto ancora a fare, che c'è molto da emendare nel già fatto, e che, se nessuna ragione può giustificare la ingiustizia, io potrà tanto meno il non sapere o non volere attingere alle fonti ancora intatte della pubblica ricchezza.

Mi resta ancora a dire due parole sulle frodi alle quali

viene aperta, dicono, la via, se si ammette la deduzione dei debiti.

È vero, ci saranno ancora frodi, tuttochè l'articolo 4 della legge del 1851 ne abbia già escluse di molte; ma credete voi di chiudere l'adito alle frodi, scrivendo nella legge che devesi pagare per tutti i debiti? Adesso si denunciano i debiti che non si hanno; verrà il giorno che si nasconderanno i debiti che si hanno. Io non credo coll'onorevole Sappa, che per essere giusta una legge debba, quasi direi, modellarsi alla moralità del popolo. La legge è e deve essere giusta in sé, e indipendentemente dai cattivi o buoni costumi del paese.

Fate frode alle leggi! Signori, io ho fede nel progressivo perfezionamento della società. Io credo che i nostri concittadini saranno a poco a poco condotti a conoscere bene i doveri sociali e a praticarli scrupolosamente. Io credo che svaniranno molti errori, e tra gli altri quello per cui taluno si fa lecito frodare il demanio, che non oserebbe mettere la mano nella roba di un privato. Io credo che verrà giorno in cui tutti e singoli i nostri concittadini sapranno che chi ruba al fisco, ruba qualche cosa di tasca al suo vicino. Ma perchè questo giorno venga, ma perchè questa morale pubblica si consolidi, è d'uopo che il nostro popolo sia persuaso: primo che le imposte che lo aggravano sono tutte necessarie; secondo che sono tutte giuste; terzo che niuno paga di più di quanto in proporzione dei suoi averi è in debito di pagare; quarto finalmente che di quello che si versa nelle casse dello Stato nemmeno un centesimo vada disperso inutilmente.

Ciò premesso, io vi dico: andate ora ad imporre i debiti, e poi domandate al popolo la giustizia e la buona fede.

Una parola ancora, ed ho finito.

L'onorevole relatore pareva compiacersi di un non lontano consenso di tutti i popoli inciviliti nell'imporre l'eredità senza riduzione di debiti; pareva lo consolasse questo concerto di tutti i fischi d'Europa. (*Ilarità generale*) Io sento anch'io questo concerto, e mi pare che mi mandi un suono « lacerator di ben costrutti orecchi. »

**PRESIDENTE.** La parola spetta al signor ministro delle finanze.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Signori, prima che si chiudesse la discussione generale io aveva espresso l'intendimento di trattare, in occasione dell'articolo terzo e specialmente dell'emendamento che già aveva annunciato l'onorevole Arnulfo, le questioni speciali a cui questa legge necessariamente dà luogo. Tuttavia la discussione essendosi già di tanto protratta, io temerei di abusare della pazienza della Camera se volessi in ora prendere ad esame tutti i principii sui quali posa la legge, e mi restringerò solo agli argomenti che a questo articolo terzo ed all'emendamento Arnulfo specialmente si riferiscono.

Siccome però l'emendamento tende a modificare gravemente l'applicazione della tassa sulle successioni, sono costretto di dire anch'io alcune poche parole intorno a questa tassa.

In verità non avrò mestieri di spendere molto tempo per sostenere in tesi generale il sistema della tassa sulle successioni, giacchè mi pare che questa imposta non sia, per sé stessa, stata impugnata da nessun oratore. Persino l'onorevole deputato Michelini, se non erro, l'ha presa sotto la sua protezione. (*Si ride*) In fatti che questa tassa possa accogliersi senza grave sfavore possiamo argomentarlo dall'esempio di tutti i popoli d'Europa, i quali non solo l'hanno mantenuta nella loro legislazione fiscale, ma l'hanno estesa laddove esisteva, ed introdotta laddove non era praticata; tuttavolta

non mi nasconde che questa imposta può avere gravi conseguenze, che contro essa si possono muovere fondati appunti, ed io credo doverli sottoporre alla Camera onde possa giudicare se rettamente l'abbiano praticata, se l'abbiano applicata in modo da rendere insensibile, o meno sensibile che sia possibile, gli inconvenienti che sono per accennare.

È canone inconcusso della scienza economica e finanziaria che le tasse debbono essere stabilite in modo da scemare il meno possibile il capitale sociale, od impedire per lo meno, nei più stretti limiti che far si possa, il progresso che si manifesta in tutte le società civili bene ordinate. Ora si può con fondamento sostenere che la tassa sulle successioni pecca contro questo canone; e qui prego la Camera di voler porre qualche attenzione a queste osservazioni, giacchè su di esse poggia in parte l'argomentazione che io sarò per fare.

La tassa sulle successioni pecca contro questo canone perchè tende a rallentare il progresso della ricchezza e la formazione dei capitali; in primo luogo perchè essendo stabilita in proporzione dei capitali, venendo a scemare quel capitale che l'erede riceve o in virtù di diritto ereditario, o in virtù di testamento, si può temere che l'erede la consideri, non come una imposta sulla sua rendita, ma come una diminuzione di capitale, come un minor capitale da lui ricevuto, e che non si curi di ricostituire questo capitale coll'economia, facendo un temporario sacrificio sulle sue rendite. In secondo luogo l'imposta sulle successioni nuoce all'accrescimento della ricchezza, perchè diminuisce in certa proporzione la facoltà dei cittadini di disporre dopo morte. Ora è cosa certa che uno dei maggiori stimoli all'economia, all'accrescimento della ricchezza, al miglioramento della propria condizione, ed in conseguenza al miglioramento della condizione sociale è la facoltà di disporre liberamente delle sostanze accumulate. Ed è su questo principio che io credo si fondi il diritto di disporre e di succedere, ed è con questo argomento che il giorno in cui l'onorevole deputato Robecchi inizierà l'annunziata crociata contro il diritto di disporre, io spero di poterlo convincere e di convincere l'Assemblea, che ove si limitasse soverchiamente questo diritto, si arresterebbe immediatamente il progresso sociale, si condurrebbe la società, non solo all'immobilità, ma si farebbe retrocedere rapidamente dalla prosperità economica.

Io dico adunque che la tassa sulle successioni ha questo inconveniente che, col limitare la facoltà di disporre, limita lo stimolo che spinge la società ad accrescere la ricchezza. Tuttavia quando questa tassa sia mantenuta in istretti limiti, quando non si estenda soverchiamente, si può dire che questi inconvenienti siano quasi insensibili.

Ed invero, se voi ponete mente che la imposta sulle successioni le più numerose, cioè sulle successioni in linea diretta, si riduce all'uno per cento, non potrete disconoscere che questo sacrificio che s'impone all'eredità non è tale da potere scemare il capitale sociale.

Nella moderna società, l'immensa maggioranza dei cittadini è spinta da un vivo ed irresistibile desiderio di migliorare la propria condizione coll'industria e colla economia.

La potenza della economia, o signori, è immensa nella civile società moderna, e questa tendenza non può essere veramente contrastata in modo da cagionare seri inconvenienti, quando la legge si riduce ad imporre un lievissimo sacrificio all'eredità in cui consegue l'eredità.

Però questo sentimento che spinge quasi tutti gli individui della società moderna a cercare di migliorare la propria condizione è molto più vivo e forte nei figli che, in seguito alla disposizione testamentaria, alla divisione della eredità si tro-

vano in una condizione meno lieta, meno prospera del proprio genitore.

Io ritengo che sia una verità morale quanto economica il dire che, quasi tutti cercano di risalire alla condizione in cui si trovava il genitore, e questo stimolo è, a mio credere, uno dei più potenti argomenti economici, senza parlare degli altri, che si possono far valere in favore del principio della eguaglianza nelle successioni.

Del pari, quando la tassa di successione è lieve, non può agire abbastanza onde scemare nei padri quella tendenza che li spinge ad accrescere le proprie sostanze per poterne disporre o a favore dei figli, o a favore dei parenti, o di chi meglio loro talenta.

È evidente che quando la tassa si riduce all'uno per cento, il genitore a cui sta a cuore il miglioramento della sua famiglia non si tratterrà dall'economizzare lire 100 o lire 1000 perchè il figlio, invece di ricevere le indicate somme, avrà solo 99 o 990 lire.

Ma se questa tassa si spingesse più oltre, se si volesse farne uno dei principali rami di entrata dello Stato, allora gli inconvenienti da me additati avrebbero un effetto funesto sulla società. Io reputo che nelle tasse di successione non si debba mai eccedere i limiti della massima moderazione. Onde è che io non potrei assentire alla proposta messa innanzi da alcuni oratori, ed anche ipoteticamente fatta dal deputato Arnulfo, il quale soggiunse che quando si dovesse procacciare al Tesoro tutta la somma che si chiede con questa legge, anzichè approvare la disposizione dell'articolo 5, sarebbe miglior partito l'accrescere la tassa proposta dal Ministero ed assentita dalla Commissione.

Io non potrei accedere a questa transazione, perchè stimo che ne nascerebbero inconvenienti assai maggiori del beneficio fiscale che ne deriverebbe alle finanze.

Checchè ne sia, poichè nessuno degli oratori ha combattuto la tassa, io mi tengo pago di aver indicati i principii su cui questa riposa, e passerò alla vera questione di cui si ragiona in questo momento, all'emendamento del deputato Arnulfo.

L'onorevole Arnulfo e con lui molti oratori hanno preso a sostenere che si dovesse fare la deduzione dei debiti, e si valsero per questo scopo dell'autorità di autori distinti, dell'esempio di nazioni civilissime; citarono parole di uomini di Stato e di finanzieri i più accreditati d'Europa, ed infine addussero una lunga serie di argomenti morali, legali ed economici.

Io non riprenderò ad esaminare la serie di citazioni fatte dagli onorevoli oppositori, perchè ad esse mi pare avere già bastantemente e vittoriosamente risposto il relatore della Commissione, e ciò tanto più, in quanto che consento coll'onorevole deputato Sappa nel ritenere che gli esempi degli altri popoli non devono avere presso noi un'autorità assoluta. Imitiamo il bene dove lo troviamo, fuggiamo il male quand'anche questo sia riconosciuto esistere in paesi pei quali abbiano stima ed affezione.

Tuttavia dirò due parole e sull'esempio di un paese vicino, e sull'autorità di un uomo di Stato che io, non solo rispetto e venero come uno dei primi finanzieri di Europa, ma per il quale io ho una vivissima simpatia e grande amicizia, il signor Frère-Orban.

Il deputato Arnulfo ha voluto negare in modo quasi assoluto l'autorità dell'esempio della Francia, e per sostenere quest'assunto ci disse: questa tassa esiste in Francia da ben sessant'anni; la popolazione a questa tassa si è avvezata; non vi pensa più, quindi non è strano che non sorgano richiami



contro di essa, non è nemmeno strano che l'opinione pubblica non si commova gran fatto onde ottenerne la riforma. Qui l'onorevole Arnulfo mi permetterà che io neghi le basi della sua argomentazione.

Una tassa anche antica, quando è gravosa, quando ferisce gravemente gl'interessi della nazione, si solleva sempre contro vivissimi richiami, e quando quella nazione è in possesso di qualche libertà, se ne serve per combatterla. Abbiamo avuto di questa verità luminosi esempi in Francia in questi ultimi anni, rispetto a tasse che erano di data non di molto posteriore alla tassa sulle successioni. Ricorderò alla Camera quanta sia stata l'ostilità di numerose classi di cittadini contro la legge delle bevande, quanti siano stati i richiami contro l'imposta diretta, l'imposta prediale, quanto numerosi gli sforzi per ottenere la riduzione sull'antichissima tassa sul sale; e che ciò sia vero, lo prova quanto accadde. Noi abbiamo veduto in Francia che i nuovi poteri, appena acquistata l'autorità, cercarono di appoggiare l'opinione del loro partito facendo concessioni rispetto ad una di quelle tasse che più aveva contraria l'opinione pubblica; abbiamo veduto dopo il 1848 il Governo provvisorio decretare immediatamente la riduzione dell'imposta sul sale; abbiamo veduto più tardi l'Assemblea nazionale votare una inchiesta per la riforma della legge sulle bevande. Cambiato questo sistema, un partito più conservatore essendo tornato al potere, noi vedemmo immediatamente il capo supremo dello Stato emanare disposizioni per diminuire l'imposta prediale; ma in tutti questi mutamenti non vedemmo mai modificata questa legge contro la quale tanto grida l'onorevole Arnulfo. Crede egli che, se questa legge fosse così gravatoria per la popolazione, in tutti questi cambiamenti di Governo non vi sarebbe mai stato un partito che avrebbe voluto acquistare popolarità, e appoggiare la riforma di questa legge? Io in verità non lo penso.

Quindi io reputo che a ragione l'onorevole relatore della Commissione si sia appoggiato all'esempio della Francia; e quanto è succeduto in questi ultimi anni, durante i quali si è anche in Francia ritoccata la massima parte delle imposte, prova ad evidenza che l'imposta sulle successioni, anche colla non deduzione dei debiti, è reputata dalla nazione francese come una di quelle a cui debba portarsi una riforma, per le ultime.

Vengo ora all'autorità dell'illustre uomo di Stato citato dal deputato Arnulfo. È vero che il signor Frère-Orban ha criticata severamente la non deduzione dei debiti: ma in quale circostanza? Si trattava di indurre il Parlamento belga ad approvare modificazioni gravatorie, ed un sistema di tasse di gran lunga più gravi di quelle che in ora vi proponiamo.

L'onorevole Arnulfo, che senz'alcun dubbio ha studiata la legislazione belga, sa che la tassa sulle successioni del Belgio è senza paragone più grave, non solo di quella ora in vigore presso di noi, ma di quella che si tratta di sostituirvi.

Io non entrerò nei particolari di questo sistema, giacché richiederebbe troppe spiegazioni; dirò solo che questa tassa procaccia all'erario del Belgio poco meno di 9 milioni: e quando l'onorevole Arnulfo mi potesse concedere una legge, un sistema di tasse che fruttasse non 9 milioni (non sono così avido), ma soltanto sei, cinque e forse quattro e mezzo (*Ilarità*), io in verità gli abbandonerei immediatamente la non deduzione dei debiti. Il signor Frère-Orban dovendo far accettare dal Parlamento belga una grave modificazione di una tassa di già così cospicua, ha dovuto evidentemente mettere in luce tutti i difetti degli altri sistemi.

Il signor Frère-Orban che è posto ad un tempo fra i più di-

stinti finanziari d'Europa e i più facondi oratori, è anche abilissimo nella strategia parlamentare, epperò per conciliare il favore, o almeno per diminuire lo sfavore al sistema che egli presentava, doveva piangere sotto i più neri colori un altro sistema in vigore presso un'altra nazione, che però in definitiva era alle finanze meno vantaggioso di quello che egli propugnava.

Lasciando ora il campo delle citazioni e degli esempi, io mi addenterò nella questione di cui si tratta.

L'onorevole Arnulfo, e con lui molti oratori, hanno combattuto questa disposizione come assolutamente contraria alla legge di proporzionalità; essi hanno detto con parole più o meno vivaci che violando questa legge di proporzionalità, era una tassa ingiusta, era una tassa iniqua, e non so quanti altri epiteti egualmente... (*Il deputato Arnulfo fa cenni negativi*)

Non dico il deputato Arnulfo, ma altri oratori lo asserirono e citerò l'onorevole La Margherita, il quale ha ripetuto varie volte le parole *barbara ed inumana* o simili.

Ora io dico che se tutte le singole tasse le quali sono contrarie alla legge di proporzionalità, o lo sono in una misura eguale o maggiore della legge sulle successioni, dovessero essere condannate come immorali, come empie, come inumane, bisognerebbe riformare tutto il nostro Codice finanziario; giacché, o signori, non vi esiste una sola tassa che sia strettamente, e non solo strettamente, ma approssimativamente proporzionale...

**VALERIO.** È vero; bisognerebbe riformarlo.

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze. La questione è grave. Si tratta delle considerazioni le più delicate della scienza economica, non vi è una sola tassa veramente proporzionale.

Le imposte di consumazione, se cadono sopra oggetti di prima necessità, gravitano più sulla classe povera che sulla ricca, se gravitano su oggetti di consumazione di lusso o di semi-lusso, pesano sopra alcune categorie soltanto di cittadini. Le tasse dirette esse pure non sono proporzionate agli averi di quelli che le pagano. Non ricorderò l'argomento già posto in campo da quasi tutti i fautori della legge della ineguaglianza fra il proprietario di un fondo libero da ogni debito e fra quello di un fondo gravato: l'uno e l'altro pagano la stessa tassa. Eppure quegli il cui fondo non è gravato, pagherà forse solo il decimo del suo reddito, mentre l'altro pagherà non il decimo ma il quinto, ma forse il quarto, ma forse la metà.

Ma il deputato Robecchi dice: mettete l'imposta sulla rendita, mettetela unica se potete, e avrete raggiunto il sistema di proporzionalità. L'altro giorno ho detto che gli autori i più illuminati e i più eruditi avevano riconosciuto che l'imposta sulla rendita era da collocarsi tra le meno proporzionali che vi fossero; ad appoggiare questa mia dottrina mi varrò della stessa autorità di cui si valse ieri l'onorevole Michelini, del famoso autore Mill, il quale mi lusingo che non sarà nemmeno sospetto al deputato Robecchi. Non dubito punto che egli avrà letto Mill, e che quindi non contesterà che quest'economista si è allontanato pienamente dalla scuola geometrica, dagli economisti inglesi della scuola di Ricardo, ed è entrato nella via della scuola economico-umanitaria, e vi fece tali progressi che è ora accusato in Inghilterra, e forse con qualche fondamento (e se l'onorevole Robecchi ha studiato la teoria di Mill sulla rendita delle terre vedrà che quest'accusa non è veramente infondata, e forse le opinioni di Mill devono sorridergli), di avere delle tendenze socialistiche assai pronunciate.

Eppure Mill dice a pagina 120 dell'edizione inglese: « io ho già indicato essere impossibile che il peso dell'*income-tax* possa essere stabilito in un modo che si avvicini a una ripartizione tollerabile. »

Ecco l'opinione di un uomo che non può essere sospetto all'onorevole Robecchi nè per le sue tendenze le quali sono avanzate, nè per la sua molta dottrina, nè per la sua conoscenza pratica della materia, perchè ha vissuto in un paese in cui l'*income-tax* è in vigore da molto tempo.

Perciò, io ripeto, non solo le imposte che esistono, ma altresì quelle che si potrebbero stabilire, peccano tutte contro la proporzionalità.

Io non contesto che un genio possa sorgere un giorno il quale immagini un nuovo sistema finanziario che vada esente da questa pecca, ma posso assicurare l'onorevole Robecchi che io non ho nessuna pretensione nè vicina nè lontana di essere questo genio. (*Si ride*)

Dopo questa dichiarazione credo che l'onorevole Robecchi potrà veramente avere la consolazione di morire, come disse, vergine di encomi ministeriali. (*Harità*)

Avendo così dimostrato che una legge d'imposta per non essere assolutamente proporzionata agli averi di chi la paga non è nè immorale nè barbara, passerò ad esaminare i principii sui quali quest'imposta è stabilita; qui sta tutto il nodo della difficoltà.

L'onorevole Arnulfo e seco lui gli altri oratori oppositori dicono che è una tassa sull'utile che consegue l'eredità.

Io, signori, ciò contesto nel modo il più reciso. Se fosse una tassa sull'utile da conseguirsi dall'eredità, se fosse una tassa sul capitale che l'eredità acquista, perchè mai stabilire questa tassa ad epoche così indeterminate; e di più, perchè stabilirla in una misura diversa secondo che l'eredità è più o meno affine del testatore? Voi riconoscete proprietari del pari dell'eredità il figlio, il cugino, l'estraneo, non riputate men sacro il diritto degli uni che quello degli altri. E perchè dunque, quando fissate un'imposta su questo capitale, su quest'acquisto, far pagare ad uno il 10 per cento, ad un altro il 5, ad un terzo soltanto l'uno? Mi pare che ciò valga a dimostrare abbastanza non potersi dire la tassa di successione una tassa sui lucri, una tassa sul capitale.

**ARNULFO.** Domando la parola.

**CAVOUR,** presidente del Consiglio e ministro delle finanze.

Io invece vi dico che questa è una tassa sulle trasmissioni di proprietà, e non un nuovo sistema di tasse che io invento per favorire il mio assunto, e far rientrare la tassa sulle successioni nell'ordine di quelle tasse che abbiamo pure stabilito in tanta copia.

Quand'anche io ammettessi il sistema del deputato Arnulfo, egli non potrebbe negare che esistono infinità di tasse sulle trasmissioni degli averi. Se gli appunti che l'onorevole Arnulfo fa alla tassa sulle successioni fossero fondati avrebbero assai maggior valore riguardo a tutte le altre tasse stabilite sulla trasmissione delle proprietà, molte delle quali sono, senza paragone, più rigorose, più dure di quella delle successioni; e se gli epiteti di immorale ed ingiusta possono applicarsi rettamente alla tassa di successione, con molto maggior ragione si applicherebbero a tutte le altre tasse di trasmissione, giacchè, o signori, la tassa di trasmissione non colpisce soltanto la vendita e l'acquisto sì di mobili che di stabili, ma colpisce altresì il mutuo.

Quando uno contrae un mutuo, quando uno è costretto a togliere denaro ad prestito, non fa un lucro, fa una cosa che gli è utile, poichè gli somministra sovente i mezzi di far fronte a' suoi impegni, e qualche volta anche a far buoni af-

fari, ma finalmente in tesi generale non fa un lucro, eppure è tassato.

Ma la legge va più in là, e tassa la trasmissione di proprietà anche di colui che non ha lasciato nessuna proprietà. Suppongasi un fallito il quale abbia nel fallimento alcuni stabili colpiti da debiti ipotecari. La massa dovrà necessariamente pagare prima d'ogni cosa i creditori ipotecari, e dovrà pagare il diritto di quitanza su quest'atto. Ognun vede che in questo caso la legge è senza paragone alcuno più rigorosa della imposta sulle successioni, poichè preleva un balzello sopra l'asse lasciato dal fallito, che si può dire un asse negativo.

Io dico adunque non potersi sostenere, nè secondo i dettami della scienza, nè secondo la giurisprudenza, essere la tassa sulle successioni un'imposta sul capitale, ma essere soltanto una tassa sulla trasmissione di proprietà, ed allora nascere di necessità che essa deve colpire l'intero attivo che trapassa da una mano nell'altra.

Io non andrò ad esaminare la questione metafisica intorno al diritto di testare, nè cercherò a stabilire se sia questo un diritto naturale o soltanto un diritto legale, un diritto che la legge stabilisce nell'interesse di tutti, ma sta in fatti che senza l'intervento della società questa trasmissione non potrebbe aver luogo. Fino a un certo punto si può concepire la trasmissione tra vivi in uno stato semi-sociale, ma onde la trasmissione possa operarsi dopo morte, egli è evidente che è d'uopo che vi esista una società che tuteli i diritti degli eredi, che faccia rispettare la volontà del defunto, quindi, se vi è fondato motivo onde la società prelevi un diritto sugli atti di traslazione di proprietà tra vivi, con molto maggior ragione si può sostenere che la società ha diritto di prelevare una tassa sugli atti di traslazione di proprietà a cagione di morte.

Ma io entro un istante nell'idea dell'onorevole deputato Arnulfo, e ammetto che questa imposta debba essere stabilita nella proporzione la più matematica coll'avere di chi eredita.

Ebbene, o signori, io credo potervi facilmente dimostrare che il principio di non deduzione dei debiti produrrà forse un egual numero di ineguaglianze, ed ineguaglianze a danno dell'erario ed a vantaggio di coloro che non sono troppo scrupolosi osservatori della legge; io gli indicherò con esempi incontrastabili la verità di questo mio assunto.

Perciò è necessario che io vi ricordi alcune disposizioni della tassa sulle successioni: voi sapete, o signori, che la tassa sulle successioni colpisce e gli immobili e mobili, che questa legge propone di stabilire una proporzione massima tra il valore della mobilia ed il complesso dell'asse ereditario.

Quanto agli immobili è difficile che sfuggano alla tassa. Non è così dei mobili, tra i quali ve ne sono alcuni che a questa quasi sempre si sottraggono, voglio dire il danaro ed i valori al portatore. L'onorevole deputato Arnulfo, il quale fu capo dell'amministrazione del demanio, potrà dire se questa mia asserzione sia vera. Ciò ammesso, io affermo che ove si ammetta la deduzione dei debiti, si avvereranno molti casi in cui colui che avrà fatto debiti, senza scemare il suo asse patrimoniale, lo trasmetterà agli eredi pagando una tassa minore.

A tale proposito ricorriamo all'esempio del proprietario di uno stabile del valore di lire 100 mila, il quale ne abbia 50 mila di debiti. Se queste lire 50 mila sono state spese in pranzi, in cavalli, in giuoco del lotto, non v'ha dubbio che il proprietario suddetto non trasmetterà al suo erede che la metà dello stabile da lui posseduto. Ma se invece avrà impie-

gata tal somma in valori al portatore, oppure nel favorire un'impresa che indirettamente deve giovare al suo fondo, il risultato sarà ben diverso. Supponiamo che questo individuo sia un proprietario del Vercellese che abbia un fondo vicino alla strada ferrata; per favorirla prende cento azioni di 500 lire e vi impiega 50 mila lire. Queste azioni sono al portatore; venendo a morire, l'erede prende queste azioni e, non facendone la consegna, dichiara lo stabile col debito di lire 50 mila e paga la metà della tassa. Eppure ha ereditato lo stesso capitale che aveva il defunto prima di contrarre il debito e forse anche erediterà di più, perchè queste 50 mila lire impiegate in azioni avranno aumentato, aumentando i valori.

Ma vi sono altri esempi. Supponete un proprietario intelligente, il quale ha un fondo mediocrementemente coltivato, da lui acquistato da poco tempo. Egli fa un mutuo di 50 mila lire colla futura società fondiaria, impiega questo fondo a migliorare il suo podere ed accrescere la forza produttiva del medesimo, muore lasciando il fondo gravato di 50 mila lire: credete voi che sarà facile al fisco di costringere il proprietario a dichiarare l'aumento del valore del fondo? L'erede verrà e con il contratto d'acquisto di recente data e col certificato di catasto e costringerà l'insinuatore ad accontentarsi del valore che aveva il fondo prima di essere migliorato.

Ma, mi si dirà: voi esagerate. Questi insinuatori, come vorrebbe l'onorevole Scapini, sono uomini così tenaci e così accorti che sapranno pure far risultare del miglioramento del fondo.

Allora citerò un altro caso che si verifica in molte delle nostre provincie, quello cioè degli affittavoli di vasti poderi.

Non vi è diligente agricoltore il quale quando entra in un podere non si decida ad impiegare nei due o tre primi anni un vistoso capitale per farvi dei miglioramenti, e per accrescere la forza produttiva del fondo. Quest'anticipata egli viene poi a raccogliercela con beneficio negli ultimi anni della locazione. Io credo che così si pratica nel distretto elettorale dell'onorevole Robecchi, come pure in altre parti dello Stato. Quest'affittavolo ha uno stabile, poichè chi fa grandi affittamenti ha generalmente degli stabili. Egli fa un debito per impiegare una parte del suo capitale in anticipazione nel suolo. Ora ei viene a morire; l'erede non è obbligato in coscienza di dare un valore al beneficio che egli spera conseguire sul suo affittamento. Eppure questa speranza del beneficio futuro ha un valore reale, e la somma impiegata sfugge all'azione del fisco.

Nel sistema adunque dell'onorevole Arnulfo questo patrimonio che, quantunque aggravato di un debito, non ha diminuito di valore, pagherà la metà di quello che ragionevolmente dovrebbe pagare.

Veniamo ad un altro esempio, il quale non è meno frequente, a quello cioè che si riferisce alla mobilia. Accade spesso, e generalmente più nei grandi che nei piccoli patrimoni, che in certe circostanze, a cagione, per esempio, di matrimonio o del proprietario, o del figlio, o di un parente, si facciano spese considerevoli in ammobiliamento.

Io suppongo, e questo accade ogni giorno, che per sopprimere a questa spesa si contragga un debito e un debito vistoso. Chi avrà fatto questo debito non ha punto scemato il proprio patrimonio; solo ne cambiò di destinazione una parte. Ha fatto, se volete, una cattiva speculazione economica, poichè ha trasformato un capitale produttivo in uno improduttivo; ma ad ogni modo il suo patrimonio non è scemato. Eppure colla vostra teoria fareste sì che egli pagherebbe una minor somma di successione, poichè nella tassa mobiliare (dietro il sistema, che pare non contrastato, di stabilire un *maximum*

che è molto discreto ed a ragione onde evitare le formalità seccantissime a cui darebbe luogo la stima dei mobili) voi esonerate pienamente costui dal pagamento di una parte di imposta, che egli deve, e dovrebbe pagare, se le tasse fossero stabilite e regolate da un ente sovrumano che le regolasse a ragione dell'impiego che si fa della ricchezza.

Dunque voi vedete, o signori, che col sistema dell'onorevole deputato Arnulfo, cioè colla deduzione dei debiti, non si raggiunge quella proporzionalità che egli crede dovere essere la base non di tutte le imposte, perchè per le altre non esiste, ma di questa. Vi ho quindi dimostrato che, entrando anche nella sfera delle idee propugnate dagli onorevoli oppositori, non si raggiunge lo scopo da essi desiderato, l'assoluta e rigorosa proporzionalità; ma solo s'inverte a danno del fisco ed a beneficio o del prodigo o del poco onesto dichiarante.

Ora veniamo ad esaminare (e qui mi rivolgo all'onorevole deputato Michelini) gli effetti economici di questa disposizione. Io spero purgarmi ai suoi occhi dalla taccia che ei mi faceva di aver rinnegato i principii a cui io andava debitore delle onorevoli accoglienze da me ricevute nella città di Parigi.

Già dissi quali erano i due gravissimi appunti che gli economisti potevano fare alla tassa sulle successioni, quello di diminuire il capitale, e l'altro di scemare lo stimolo all'economia. Quanto al primo punto, io non nego che la disposizione da noi propugnata, cioè la non deduzione dei debiti, lo rende alquanto più grave.

In complesso essa equivale ad un aumento di tassa. Una tassa come una senza la deduzione dei debiti equivarrà ad una tassa come uno e un quarto (e non sarà certamente maggiore) colla deduzione dei debiti. Ora io domando se, mantenuta questa tassa in siffatti limiti moderatissimi in cui l'abbiamo stabilita, avrà tale effetto da far consumare improvvisamente una gran quantità di capitali. No, certamente. Nelle successioni più numerose, quelle in linea retta, la tassa è dell'uno per cento; e per ciò la disposizione della non deduzione dei debiti ammettiamo che l'aumenti della metà (non l'aumenterà di tanto disgraziatamente, ma pure supponiamo che l'aumenti della metà), e la porti all'uno e mezzo. Ora questa tassa sopra l'asse ereditario non sarà tale al certo da togliere all'erede i mezzi di ricomporre il capitale su cui suo padre aveva il godimento.

Quindi io penso che sotto tale aspetto questa tassa non meriti i fulmini degli economisti. Ma quand'anche avesse sotto questo riguardo qualche inconveniente, essa avrebbe pure sotto un altro aspetto un vero vantaggio economico.

Si disse che la tassa sulle successioni diminuiva lo stimolo all'economia, perchè scemava la facoltà di disporre; ma se noi facciamo che essa cresca in ragione dei debiti che può lasciare il morente, evidentemente noi induciamo questi a diminuire la massa dei debiti che egli lascerà. Quindi questa disposizione è favorevole economicamente all'accrescimento del capitale, perchè spinge all'economia da un lato, mentre dall'altro non nuoce al capitale. Onde penso che questa disposizione sia eminentemente economica, ed io mi lusingo che quando mi presenterò a quelle onorevoli persone alle quali faceva allusione il deputato Michelini, con questo argomento alla mano esse vorranno cassare la sentenza di reprobazione che egli ha contro di me lanciata nella penultima tornata. Penso pertanto di aver dimostrato matematicamente che gli effetti di questa disposizione sono economicamente utili. Che siano poi altamente morali lo credo altresì poichè è cosa moralissima lo eccitare gl'individui a non lasciare le proprie sostanze

gravate di debiti ai propri eredi. Io stimo che sia rendere un gran servizio agli eredi l'eccitare i parenti a liquidare un poco le loro eredità.

Mi rimane ora ad esaminare alcuni appunti fatti alla legge dall'onorevole Arnulfo, dal lato finanziario. Egli ha detto che questa disposizione produrrebbe effetti economici indiretti siffatti da arrestare lo sviluppo economico industriale, e quindi tali da far sopportare alle finanze le perdite che compenserebbero in gran parte il beneficio che da questa disposizione si aspettava. Egli ha detto: guardate quante case si innalzano attorno Torino; esse non sono fabbricate da capitalisti, ma sì da impresari i quali le costruiscono con danaro altrui tolto ad prestito, coll'intendimento, quando siano ultimate, di venderle. Ora, se questi industriali, i quali sono obbligati a contrarre un mutuo per i tre quarti del valore dell'immobile, sono minacciati, morendo, di vedere il loro erede costretto a pagare la tassa sopra l'intero immobile, certamente non si disporranno più a codeste imprese.

Ma, signori, chi si accinge a costruire una casa coll'animo di venderla, non pensa a morire prima di averla terminata. Almeno egli ha intenzione di terminare la sua speculazione in tre, quattro, o cinque anni, e certamente non si aspetta di morire in quel frattempo. Ma quando anche fosse uomo così previdente (cosa non troppo frequente fra gli speculatori) da preoccuparsi tanto dei propri eredi, vediamo a che si esporrebbe. Si esporrebbe, se ha dei figli, per una casa del valore di 300,000 lire, a gravare la sua eredità di 3000 lire di più. Ora crede l'onorevole Arnulfo, che il pericolo remotissimo di fare sottostare, non lui, ma i suoi eredi ad una perdita di 3000 lire, possa incagliare speculazioni nelle quali gli imprenditori consentono a pagare interessi assai elevati, speculazioni che per essere fruttuose devono dare almeno un beneficio del dieci, del quindici per cento? Crede che gli impresari i quali (e l'onorevole Arnulfo lo sa) consentono per procurarsi il danaro a pagare l'interesse del sei, del sette e talvolta di più, per cento, saranno spaventati dalla eventualità, ai loro occhi almeno poco probabile, di morire mentre si fabbrica la casa? Mi si permetta che, come ministro delle finanze, io non mi preoccupi nè punto nè poco di codesti timori. Voti tranquillamente la Camera questa disposizione, e si persuada che non si impiegherà un mattone di meno nelle costruzioni presso Torino.

Ma l'onorevole Arnulfo mi dirà: passi questo per le case, per le quali la speculazione è di breve durata. Ma vi sono quelli che comprano beni coll'intendimento di pagarli con lunghissime more. Ebbene voi con questa vostra disposizione incagliate codesta operazione della divisione delle proprietà.

Io qui comincio per dichiarare che in massima stimo che la divisione delle grandi proprietà che si va operando mediante vendite a frazioni più o meno minute con more di pagamento, sia una operazione utilissima in tesi generale. Rispetto alle così dette *bandes noires* divido le opinioni di Paul Louis Courier, ed invece di crederle degne di maledizione, penso che in molti casi hanno fatto del bene. Ma delle *bandes noires* si può abusare e si è abusato grandemente. Quando i piccoli proprietari acquistano terreni in proporzione tale colle loro sostanze o colla loro industria da poterli pagare in pochi anni, credo che l'operazione è utilissima, efficacissima e costituisce un vero miglioramento sociale, ed in ciò non divido l'opinione degli economisti inglesi intorno alle grandi proprietà.

Ma quando questo va troppo oltre, quando il desiderio di possedere s'impadronisce delle classi agricole e le spinge a

comprare senza badare al prezzo, senza occuparsi dei mezzi di pagamento, oh! allora io dico che quest'operazione è dannosissima, è funestissima e può produrre lagrimevoli conseguenze. Ciò è così vero che per dimostrare il mio assunto io mi rivolgerò ai deputati della Savoia e dirò loro che ritengo che una delle cagioni delle angustie nelle quali si trova la proprietà in quella provincia si è appunto l'abaso degli spezzamenti dei grandi poderi.

La Savoia in tempi che non ricordo precisamente, ma che precedettero il 1848, fu coperta dalle bande nere le quali vendettero a prezzi di cui non si ha idea, una gran quantità di terreni. Vi fu una specie di febbre nelle popolazioni per acquistare terreno a qualunque costo.

Queste società fecero delle anticipazioni, accordarono delle more, ma quando le more furono scadute esse vollero farsi pagare, vennero alle espropriazioni e cagionarono disgrazie immense nelle popolazioni e, se non sono male informato, le tristi conseguenze di tali operazioni si fanno tuttora sentire.

Dunque, lo ripeto, se si tratta di vendite di proprietà fatte in proporzione dei mezzi di colui che compra, fatte con animo che possano essere soddisfatte in un breve periodo d'anni, a queste operazioni io faccio plauso; ma se si tratta di comprate fatte senza intendimento di pronto pagamento, o solo fondandosi su circostanze straordinarie e fortunate, io lo ripeto, le considero come dannosissime e da evitarsi e restringersi per quanto è possibile.

Ora la disposizione che vi propongono il Ministero e la Commissione non può incagliare le operazioni della prima natura.

Chi compra uno stabile coll'intendimento di pagarlo in cinque, sei, anche in dieci anni, non si preoccupa molto della possibilità di morire in quel periodo di tempo. Epperò la disposizione di questa legge non lo tratterrà dall'acquistare; se si parla poi di acquisti da farsi senza intendimento di pronto pagamento, se questa disposizione avrà per effetto di impedirli, o per lo meno di ridurli, credo che sarà altamente benefica alla società. Quindi anche sotto questo aspetto la disposizione contenuta nell'articolo 3 è da emendersi non solo dagli uomini di finanze, ma pur anche dagli economisti.

Io aggiungerò ancora una breve riflessione. Alcuni oratori (e qui lascio assolutamente l'onorevole Arnulfo, che non si è valso di questo argomento), alcuni oratori, e specialmente l'onorevole Chenal, hanno combattuto questa disposizione, come se fosse tale da colpire esclusivamente le classi meno agiate della società.

Ora io credo che, prendendo la media dell'eredità, quelle che sono proporzionalmente più gravate di debiti sono appunto le grandi eredità; se fosse possibile citare qui nomi propri, potrei convincere la Camera che non v'è nel nostro paese e nei paesi vicini una grande sostanza sulla quale non pesino debiti in larga proporzione. Io credo anzi che la classe le cui eredità sono proporzionalmente meno gravate sia la media, e quindi, se questa disposizione dovesse gravare più su d'una classe che su d'un'altra, colpirebbe più la grande che la piccola proprietà; se dovesse favorire qualche classe, sarebbe la classe media a cui darebbe favore. Perciò io non penso che questa legge meriti quei rimproveri che le lanciava ieri l'onorevole deputato Chenal.

Lo ripeto, se vi è una classe che sarà colpita è quella dei grandi proprietari, ma, dico schiettamente, ciò non mi reca dispiacere, e ne spiego il motivo. Non che io creda che si debba non tenere una proporzione, ma perchè questa disposizione potrà far nascere nei grandi proprietari abitudini di maggiore economia, e con ciò penso che la presente legge

loro renda un tale servizio che ben possano pagare qualche cosa.

Mi è grato il poter dire che sotto questo aspetto vi sono già grandi miglioramenti, ma lo ripeto, se si considera la questione di fatto, nelle circostanze attuali, io credo incontestabile che i grandi patrimoni sono in proporzione più gravati di debiti dei piccoli, e perciò questa tassa, considerata pel rapporto alle varie classi della società, non si può accagionare di favorirne una a danno dell'altra.

Ecco, o signori, le ragioni che io aveva da esporvi per purgare la disposizione dell'articolo 3 dalle accuse che contro di essa si gettarono.

Io vorrei por qui fine al mio discorso; ma stimo mio debito di porvi sott'occhio le conseguenze finanziarie del voto che siete per dare. (*Udite! udite!*)

Signori, noi non vi abbiamo presentata la legge all'impenzata; non sono circostanze di recente avvenute che ci abbiano indotto a venire a pregarvi di voler aumentare la pecunia delle finanze mercè modificazioni alle leggi sul bollo, sulla successione ed insinuazione.

Fin dal principio dell'anno 1852 vi proponevamo una modificazione sulla legge relativa all'insinuazione, estendendo le disposizioni alle scritture private ed agli altri atti che si volevano presentare in giudizio. Tale progetto di legge non essendo stato ammesso dalla Camera, il Ministero divisò di addivenire ad una riforma delle tre leggi di cui vi ho fatto cenno, e affidò l'incarico di prepararla agli impiegati i più provetti ed illuminati dell'amministrazione demaniale.

E dacchè ho parlato di questa amministrazione, stimo mio debito di difenderla da alcuni appunti che le vennero mossi dagli onorevoli deputati Di Revel e Scapini. Il primo affermò che l'amministrazione delle finanze propugna la disposizione su cui ora si discute, perchè le riuscirebbe più comodo il riscuotere la tassa senza che debba procedere ad indagini sui debiti. Il secondo l'accusò di ingiustizia e di soverchia rapacità.

Io protesto contro l'una e l'altra di queste censure. Si sovrerà la Camera che in questo recinto si fecero a quest'amministrazione elogi dallo stesso deputato Di Revel allorchè, condannando la creazione di nuovi impieghi finanziari, asseriva che v'esisteva già a tale riguardo un'amministrazione rettamente ordinata, composta d'uomini operosi ed illuminati. Ora che si tratta di un'altra legge che lo stesso deputato non approva, egli ha gettato qualche discredito su questa amministrazione medesima. Ma le lodi che ad essa dava l'onorevole deputato Di Revel non erano contrastate dai membri che non seggono sui banchi ministeriali, e se la memoria non mi falla, persino il deputato Depretis ebbe parole d'indulgenza per la medesima; ciò che è molto per un membro dell'opposizione. E perciò io credo poter richiamarmi alle opinioni espresse in altre circostanze contro le critiche severe che furono dirette ad una amministrazione così benemerita.

Ma torno al progetto di legge. I preparatori di esso, come tutti i membri dell'amministrazione demaniale, opinavano ad unanimità per la non deduzione dei debiti. Questo progetto, lungamente studiato, dopo 14 mesi di lavoro fu poi sottoposto al Consiglio di Stato, coll'aggiunta di alcune persone, le quali erano tenute peritissime in questa materia, persone che godevano la fiducia del Ministero, e, credo, la stima del paese e della Camera. Nel Consiglio di Stato il progetto ministeriale fu argomento di lunghe discussioni, e molti lavori; fu in parte emendato e particolarmente nelle disposizioni relative all'emolumento, che vennero rifiutate intieramente,

ma il Consiglio di Stato non mosse alcuna obbiezione di sorta rispetto alla clausola della non deduzione dei debiti.

Finalmente questo progetto, tornato dal Consiglio di Stato, con poche modificazioni fu presentato alla Camera dei deputati. Essa lo mandò ad una Commissione composta con forme più solenni di 14 membri, e la maggioranza della Commissione, anzi credo la grande maggioranza della Commissione, approvò pienamente questo principio.

Ora, io mi domando: come mai una disposizione la quale ha per sè l'opinione unanime di una amministrazione, che sarà, se volete, severa, ma che è certamente composta di uomini onesti e devoti al paese, una disposizione che ha avuto la sanzione dell'intero Consiglio di Stato coll'aggiunta di magistrati indipendenti, e che non hanno poi nemmeno fama di essere assolutamente devoti al Ministero, come mai infine una disposizione approvata da una Commissione composta di membri, che direi i più distinti della Camera, può essere facciata d'ingiusta e d'immorale? Ma sarebbe lo stesso che credere che il giudizio d'un'infinità di persone onorevoli e distinte fosse stato radicalmente viziato.

Io comprendo come si possa sostenere l'inopportunità di questa tassa, comprendo come si possa credere che produca degli effetti funesti non compensati da beneficio alcuno, ma che si dica che una disposizione sostenuta da tante persone, e per tanti motivi diversi sia assolutamente immorale ed iniqua, in verità io non so comprenderlo. Io quindi, o signori, essendo convinto e per i motivi che ho adottati, pel consenso nel quale mi trovo con tante onorevoli persone, non potrei assolutamente rinunciare a questa disposizione, la quale è assolutamente necessaria al compimento dello scopo che si propone il Ministero.

Questa legge, o signori, come già vi dicevo, fu annunciata nel discorso che io ebbi l'onore di pronunziare alla fine del 1853. Vi diceva allora che, ove la Camera avesse adottato un complesso di disposizioni, fra le quali si comprendeva questa legge, io mi lusingava di poter raggiungere l'equilibrio finanziario. Questa legge per i motivi sopraddetti non poté essere presentata nel 1853; lo fu nel 1854. Ma pur troppo in questo periodo di tempo sorvennero eventi i quali modificarono in male le nostre condizioni finanziarie. Voi sapete, o signori, che il Ministero faceva assegno sopra un rapido progresso della fortuna pubblica, progresso che si era manifestato senza interruzione negli anni 1850, 1851, 1852, e sul principio del 1853.

Esso credeva che, mentre si sarebbero stabilite alcune nuove imposte, le antiche si sarebbero mantenute senza gravi modificazioni. Le speranze del Ministero, credo poter dire non per colpa sua, vennero deluse dai fatti. Gli eventi che cagionarono una crisi alimentare e politica presso di noi e in quasi tutta l'Europa, sospesero e rallentarono di molto quel progressivo aumento nei prodotti delle entrate indirette, sulle quali si era fatto assegno. Di più, le circostanze in cui versammo alla fine dell'anno scorso a cagione del fallito raccolto, indussero la Camera ad un atto generoso e provvido, a sopprimere intieramente il dazio sui cereali; la indussero poi a scemare di un quinto il canone gabellario.

Queste due disposizioni che io non solo non critico, ma non lamento, produssero una perdita per le finanze di quasi oltre quattro milioni. Quindi vedete, o signori, che il Ministero si trova con quattro milioni di meno dal giorno in cui vi presentava il suo piano finanziario. Egli allora accennava a questa legge ripromettendosi di potere coi mezzi che indicava raggiungere l'equilibrio finanziario.

Ora, se egli dovesse ancora vedere mutilata nella parte la

più importante la legge che è in discussione, evidentemente si troverebbe in condizioni tali di non potere sperare di adempiere al suo programma nè tosto, nè poi. Dovrebbe in certo modo rinunciare alla speranza di compiere la missione che egli ha ricevuta e dal Re e dal paese, quella cioè di ristabilire l'ordine nelle nostre finanze.

Nè qui crediate, o signori, che io esageri; disgraziatamente io non ho potuto raccogliere dei dati statistici onde stabilire in modo matematico quale possa essere l'effetto della disposizione contenuta nell'articolo 3 rispetto alle successioni.

Era impossibile, poichè questa legge venne preparata nel principio del 1852, aspettare che i dati fossero raccolti prima di presentarla; ma è opinione unanime degli agenti delle finanze che da quest'articolo dipende un'entrata che supererà un milione, cioè sarà tra il milione e il milione e mezzo; ed in verità pensando alla quantità dei debiti reali che vi sono, ed alla quantità dei debiti supposti che si fanno comparire onde sfuggire al pagamento della tassa, io credo che questo calcolo invece di essere esagerato pecchi per moderazione.

In questa legge, o signori, noi abbiamo rinunciato ad alcune tasse esistenti. Abbiamo rinunciato al diritto di tabellione, il quale frutta quasi lire 200 mila, ed ai diritti graduati, perchè sì l'uno che l'altro colpivano più i piccoli che i grandi contratti. Rispetto all'emolumento abbiamo introdotto molti miglioramenti, abbiamo diminuite le tasse che si debbono pagare per le sentenze avanti i giudici di mandamento; diminuzione questa che avrà un effetto fiscale di non poca considerazione.

Se quindi dopo aver fatto queste riforme nell'interesse dei contribuenti venisse negato il compenso fiscale, in verità, o signori, non vi sarebbe più una ragione molto valida per persistere nella discussione di questa legge. Noi ci proponiamo bensì con essa di migliorare le disposizioni di queste tasse, ma, non l'abbiamo mai nascosto, l'abbiamo sempre altamente proclamato, con questa legge noi avevamo un intendimento fiscale, avevamo in mente di accrescere le risorse della finanza. Ora se con un emendamento questo scopo non può più essere raggiunto, questa legge cessa di aver quell'effetto finanziario che noi ci proponevamo. Se voi aderite al principio della deduzione dei debiti, state sicuri, o signori, che questa legge non tornerà perciò molto accetta ai contribuenti. Essi terranno poco conto delle concessioni fatte e reclameranno contro l'aggravazione di tassa anche quando si stabilisca un compenso, e noi quindi avremo fatto una legge di finanza, avremo accresciuta quell'impopolarità che inevitabilmente ricade sopra chi propone e fa eseguire leggi di finanza, e d'altra parte non avremo ottenuto un risultato finanziario. Se si vuol fare una legge di finanza, se si va incontro agli inconvenienti che inevitabilmente le tengono dietro, almeno procuriamoci il compenso al fin dei conti di arrivare al ristabilimento dell'equilibrio nelle finanze.

Io quindi credo di poter dire che da quest'articolo dipende in qualche modo l'esito di questa legge. So che parecchi oratori, e persino l'onorevole deputato Arnulfo, credono che quand'anche vi fosse questa diminuzione nella tassa non si potrebbe ancora disperare della cosa pubblica, e si potrebbe ottenere questo equilibrio o colle economie o collo stabilimento di nuove imposte.

Signori, nel 1852, quando proponeva il mio piano di finanze, io non mi aspettava alla riduzione di imposte che abbiamo dovuto fare in seguito a circostanze straordinarie. Quantunque fautore del libero scambio, quantunque devoto

a quella causa, e da lungo tempo deciso a propugnarla francamente, se le cose fossero andate prosperamente io non avrei prima del ristabilimento dell'equilibrio finanziario proposto la soppressione assoluta del dazio sui cereali; avrei continuato a progredire passo passo nelle riforme, ma avrei aspettato il ristabilimento dell'equilibrio per fare il grande abbandono dei due milioni e mezzo che se ne ritraevano.

Ma ora che l'abbandono è fatto, ora che abbiamo pienamente applicato il principio di libertà sicuramente a qualunque costo, io non mi adatterei a fare un passo indietro e a ristabilire un dazio qualunque sui cereali. Quando, come ministro delle finanze, fossi dalla necessità condotto a chiedervi nuove risorse, non mi adatterei mai al ristabilimento delle tasse che vennero con tanta sapienza dal Parlamento abolite. Ma allora che cosa faremmo? In qual condizione ci troveremmo? Fu detto da molti oratori, anche non favorevoli al Ministero, che nelle attuali circostanze, per noi, la grande questione è la questione finanziaria. Grazie al cielo, grazie alla lealtà del principe e al senno della nazione, noi abbiamo acquistato in Europa molto credito politico, abbiamo acquistata la simpatia e la stima di tutta l'opinione liberale. Tuttavia, ed avversari ed amici ci fanno un appunto, quello di non aver saputo ancora dopo sei anni di pace ristabilire l'equilibrio delle nostre finanze. Essi dicono: « vi sarebbe egli forse incompatibilità nelle circostanze in cui il Piemonte si trova tra le sue istituzioni e un buon regime finanziario? »

Quindi la gran questione, la questione suprema per noi è il ristabilimento dell'equilibrio finanziario. Ma ove col voto che siete per dare rendiate impossibile questo ristabilimento, la vostra deliberazione avrebbe (permettete che io ve lo dica) gravissime conseguenze economiche, finanziarie ed anche politiche. Scemerebbe di molto la simpatia di cui, grazie al cielo, godiamo attualmente in Europa; renderebbe poi singolarmente difficile la condizione del Ministero.

Come mai, infatti, vorreste che i ministri, e massime quello di finanze, che seggono da alcuni anni su questo banco, possano presentarsi innanzi a voi, innanzi al paese, innanzi all'Europa con questa immagine del disavanzo sotto gli occhi? Egli è evidente che voi, come il paese e l'Europa, avreste ragione di dire che essi hanno fallito alla loro missione, che non sono atti alle funzioni delicate, importanti che loro sono affidate. Vedete quindi, signori, che il voto che siete per dare può avere gravi conseguenze politiche. Siccome io non intendo di appassionare la discussione, nè sollevare argomenti irritanti e distrarre l'attenzione vostra, mi ristarò dall'indicarvi i commentari a cui un voto contrario potrà dar luogo presso quelli che dentro e fuori della Camera combattono il Ministero.

Quando si vedrà che una disposizione presentata dopo lunghi studi dal Ministero, che una disposizione sostenuta da una Commissione che racchiude molti fra i membri più distinti della maggioranza della Camera...

**VALERIO.** Sono tutti distinti i deputati.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze... Ripeto la frase... che racchiude molti fra i più distinti deputati della maggioranza, che siffatta disposizione sarà stata dalla Camera respinta, è impossibile che l'autorità del Ministero, della maggioranza non ne vengano notevolmente scemate. Nè perciò vi dirò che i ministri abbiano a perdere coraggio e a rinunciare all'ardua missione che loro è affidata; ma se il coraggio non verrà loro meno, potranno da un lato venir meno le forze, e dall'altro nascere le difficoltà. Ciò essendo non solo possibile, ma probabile, il Ministero certamente non può assumere la responsabilità di questo voto,

non può guarentire che, dopo il medesimo, esso abbia, non già il coraggio nè la volontà, che non gli verranno meno mai, ma la forza necessaria da poter vincere le molte e crescenti difficoltà dalle quali la sua via è assiepata. Dopo ciò io mi rimetto al senno della Camera.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Gastinelli.

**GASTINELLI.** Signori! Non volendo ritornare sugli argomenti stati esposti da coloro che mi precedettero nel propugnare la deduzione dei debiti nella tassa di successione, e desideroso di non protrarre ulteriormente la discussione che già da parecchi giorni dura su questo punto, io sarò parco nelle mie osservazioni, più parco nell'esposizione delle medesime.

Certamente sarebbe desolante per me, se, come pareva testè alludere il ministro delle finanze, non solo nelle varie imposte che noi già abbiamo, ma in quelle che siamo ora per sanzionare col nostro voto non si dovesse, nè si potesse badare mai gran fatto al ragguaglio di una proporzionale distribuzione nelle stesse; più desolante che l'emendamento in controversia potesse porre il Ministero in alcun imbarazzo.

Ma, innanzitutto, e sopra tutto, io modello il mio voto sulle inesorabili norme della giustizia quale essa cape nel mio coscienzioso convincimento, ed essendomi scrupolosamente occupato e degli appunti fatti alla proposta del Ministero e della maggioranza della Commissione, e delle ragioni addotte dagli oratori di questa e dal Ministero per sostenerla, confesso ingenuamente non essermi potuto convincere sinora che la giustizia stia dal lato di quella proposta e non piuttosto dell'apportatovi emendamento.

La maggioranza della Commissione ed il Ministero, come avete sentito pur ora dal ministro delle finanze, si ricovera in ultima analisi in un principio, e dice tutta derivarsi dallo stesso la risoluzione della questione della tassa sulla successione, il principio vo' dire della trasmissione della proprietà. Se le conseguenze di questo che si vuole inflessibile principio conducessero infallibilmente a ciò che propone il Ministero e la maggioranza della Commissione, ed è a dire a non doversi dedurre i debiti in quella imposta, io potrei forse chinare il capo a quella proposta, passando sopra ad altri dettati di pratica equità. Ma temo, o signori, che siavi in quella induzione alcun equivoco e che, come già rifletteva l'onorevole deputato Robecchi, non campeggi neppur quel principio nel corpo del progetto di legge del Ministero e della Commissione.

Lasciatemi tanto svolgere con tutta la sincerità, con tutta la candidezza delle mie intime convinzioni.

Sia un momento, come vuole il Ministero e la Commissione, quest'unico principio dominatore di quella legge di imposta, il principio della trasmissione della proprietà, la prima interrogazione che sorge spontanea nell'animo, ammesso questo principio, è se la tassa s'imponga e debba imporsi in via di giustizia sulla proprietà brutta, o sulla proprietà netta.

Io ho chiesto tosto la risposta a questo dubbio nella stessa norma propostasi dal Ministero e dalla Commissione nelle tasse d'insinuazione, in quelle tasse cioè che testè l'onorevole Robecchi diceva che se erano ingiuste non autorizzavano a stabilire un'altra ingiustizia in altra maniera di tassa, e che invece io voglio colla Commissione ritenere giustissime e conformate scrupolosamente a questo principio della trasmissione delle proprietà. Ora, ripiglio, nel principio della trasmissione della proprietà che campeggia in queste stesse tasse, si prende essa a norma la proprietà brutta, o la netta?

Chiamo brutta la proprietà co' suoi pesi, netta se è da questi sceverata.

Le servitù reali sono certamente un peso della proprietà, e nella tassa d'insinuazione io vedo che la tassa si impone sulla proprietà netta da questo peso reale, perciocchè la tassa è imposta sul valore in comune commercio dello stabile, il quale si desume, dedotte queste reali servitù.

Più oltre va la Commissione, e colla Commissione il Ministero colla deduzione ancora delle servitù personali, quali sono l'usufrutto, l'uso, l'abitazione.

Dunque nella stessa tassa d'insinuazione, non la trasmissione della proprietà lorda, ma della netta vien presa in considerazione, mercè la deduzione di quei pesi che realmente la colpiscono.

Non è il caso certamente in questa maniera di tasse, secondo quel principio, o non lo può essere generalmente, di dedurre i debiti, perchè nella trasmissione di proprietà, soggetto di queste tasse, poteva con ragione il relatore della Commissione affermare che i debiti erano rapporti della persona, non della cosa, erano pesi personali, non reali.

Sono questi in capo al venditore o al donatore; nulla hanno a fare colla cosa venduta o donata. Possono afficere questa gli accessori del debito, le cautele dello stesso, ma il debito rimane sempre nella persona di chi vende, aliena, dona. D'altronde poi non vi sarebbe neppure una ragione d'equità, di detrarre questi debiti, perchè, come vi fu già fatto osservare, l'acquisitore non ha alcun interesse di detrarli, perchè egli o pagherà il venditore onde soddisfi i suoi debiti, o se li accollerà egli stesso per soddisfarli, prendendo per ambo i casi le opportune cautele, sicchè rimarrà l'acquisitore estraneo alle conseguenze di tali debiti.

Ora dal campo delle tasse d'insinuazione trasportiamo la questione in quello della tassa di successione e, discorrendo per via di analogia, considerata la natura dell'eredità, la cosa si presenterà sotto altro aspetto. L'eredità, o signori, la proprietà dell'eredità (così la denomino per riavvicinarmi più al campo sinora percorso, senza esclusione dell'utile non è il fondo, non è il corpo, non è lo stabile ereditario, ma è il complesso di tutte le ragioni, azioni, diritti, obbligazioni e quel *jus universum* in cui si succede, e che (accetto qui la definizione del deputato Cadorna) comprende del pari colle cose e coi crediti i debiti ed i pesi.

Questo *jus universum* è cotale, e cotale passa ovunque, o sia giacente, o sia vacante l'eredità, o si venga a riporre nel capo alla persona, che ha dalla legge stessa la facoltà di tenerla in alcun modo da sè separata, non confondendone in suo capo nè i diritti, nè i pesi, nè i crediti, nè i debiti.

Qui dunque i debiti sono, non della persona, ma della cosa, dell'eredità; qui formano parte integrante, modale della stessa; qui la colpiscono direttamente, nè più nè meno, a mio avviso, che facciano nella proprietà che si trasmette tra vivi le servitù della cosa.

Qual sarebbe pertanto ragione a non dedurli? A non nettare degli stessi l'eredità nel ragguaglio della tassa sulla stessa?

Qui il deputato Pallieri mi opporrà, siccome già al deputato Arnulfo: che differenza vi è fra chi succede nell'eredità e chi l'acquista per cessione, per compra?

Ora l'acquisitore per atto tra vivi d'una successione altrui devoluta paga intiera la tassa d'insinuazione, niun riguardo avuto ai debiti di quella successione. Perchè devesi quel riguardo avere nel vero erede?

Io non vorrei rispondergli che non siavi alcuna differenza, perchè so che chi una volta accetta l'eredità è sempre erede e chi la cede per ciò stesso l'accetta.

Risponderò invece: che se un particolar caso non dovrebbe esser norma ad una generale disposizione, altronde rientrando quella mutazione di proprietà nell'ordine degli atti tra vivi, nulla importa all'acquirente della stessa per simil atto che si deducano o no i debiti, poichè egli la paga quanto vale, e ritorniamo nel caso più sopra accennato.

Conseguenza di questo rientramento di quella mutazione di proprietà, nell'ordine della trasmissione tra vivi, è il pagamento non più d'una tassa di successione, ma di una assai più mite ed inferiore tassa, ed è a dire di quella d'insinuazione.

In punto ho accennato a questa più mite ed inferiore tassa, ed entro qui nell'altra mia proposta, ed è a dire, a dimostrare che neppure campeggia nel progetto del Ministero e della Commissione quel rigido principio ove sanamente non s'intenda sì e come io son venuto sinqui dimostrandovi.

Dico dunque che nelle varie disposizioni di quel progetto non altrimenti campeggia quel principio, non ridotto all'utile vero, al vero valore della trasmessa successione.

L'onorevole deputato Robecchi mi ha già qui in parte prevenuto, e sono felice che le mie idee si siano accordate colle sue; è segno probabilmente che vi abbiamo veduto giusto. Signori, qual è la tassa dell'insinuazione, e in che differenza dalla tassa di successione? La tassa d'insinuazione è nel suo massimo del 2 per cento sulle cose mobili, e del 5 per cento sugli immobili, ed ancora compresi, secondo il Ministero e la Commissione, il diritto di trascrizione, il quale se non fosse, si sarebbe ritenuta forse la tassa al 4 per cento, cioè al doppio di quella per le cose mobili.

Qual è a vece la tassa sulle successioni? Il quintuplo nel suo massimo di quella d'insinuazione sui mobili, e d'oltre il doppio di quella sugli stabili.

E si crederà stabilita questa enorme tassa in proporzione non soltanto al vero lucro, ma ancora ad un attivo oberato da debiti.

Io per me non potrei credere ad altro argomento di simil tassa se nelle loro relazioni e Ministero e Commissione non accennassero espressamente a quel lucro sulla cui idea si poteva quella unicamente legittimare.

A buon conto, nelle stesse donazioni tra vivi, a cui testè ci chiamava il ministro delle finanze, può vertire la stessa causa del vantaggio che nelle successioni. La detrazione dei debiti, siccome nell'esordio del mio dire io accennava, può non comportarsi negli atti tra vivi, poichè essi sono rapporti personali tuttora.

Ma in simili atti, signori, la tassa è solo del 2 per cento sui mobili, del 5 per cento sugli stabili, compresi il diritto di trascrizione.

Ma, mi si dirà, questa tassa del 10 per cento nelle successioni è finalmente solo riguardo agli estranei, poichè per i parenti più remoti è il 9 per cento, del 7 per cento per i cugini, del 5 per i fratelli, zii, nipoti e dell'uno tra discendenti ed ascendenti.

L'onorevole ministro delle finanze invocava questa gradazione a dimostrare in suo senso che in quella imposta non si era badato all'utile della successione. Io invece non saprei altrimenti darvi ragione di questa gradazione che in riguardo al vero utile della successione.

Ritenga da prima la Camera che anche nei gradi più prossimi di parentela (faccio astrazione dalla linea retta) è fissata un'imposta indistintamente del 5 per cento, quando anche la successione non fosse comprensiva di stabili, e così maggiore sempre di quella per le donazioni fra vivi anco tra estranei.

Tanto ritenuto, perchè tuttavia quella gradazione?

Perchè, signori, la legge dà un diritto inconcusso a parte del lucro e del vero lucro nelle successioni ascendenti e discendenti, ad una porzione cioè depurata da debiti; per questi, in vista di quell'utile dalla legge concesso, doveva stabilirsi una minore tassa; una maggiore è sempre crescente per coloro che hanno speranze più o meno lontane dalla legge stessa; massime agli estranei dalle medesime in faccia alla legge esclusi. Se questi diritti, se queste speranze riguardino un vero utile, od un apparente, il consideri la Camera.

Ma passiamo dalle tariffe alle disposizioni che si trovano negli articoli della legge.

Io citerò solo due articoli: l'articolo 69 della Commissione, che è il 71 del progetto di legge ministeriale, dispone doversi la tassa pagare dall'erede in anticipazione, rimborsargli dal legatario; soggiunge che deve liquidarsi secondo i rapporti del legatario verso il defunto. E notate che questi rapporti possono talvolta essere di maggior parentela del legatario, che non dell'erede col defunto, ed importare perciò in tal liquidazione una minor tassa.

Conchiude doversi liquidare e pagare, sia che la cosa esista (notate bene), sia che non esista nell'eredità.

Ora io domando: quando la cosa non esiste nell'eredità, quando è un legato, per esempio, di una somma mancante ancora nella eredità, che è questo legato nei rapporti della trasmissione di proprietà, o qual considerazione di trasmissione di proprietà può qui cadere tra il defunto ed il legatario? La trasmissione di proprietà non si fa a vece intera dal defunto all'erede, il quale rimane in obbligo di soddisfare a quel peso, come sarebbe stato suo obbligo di soddisfare un debito?

Perchè questa liquidazione della tassa rispetto al legatario? Perchè questo rimborso e conseguentemente questa detrazione? Perchè il legatario ha un utile, perchè è tanto che si scema all'erede, ed è così che si traduce l'inflessibile principio avversariamente invocato.

Leggo nell'articolo 67 della Commissione, che è il 69 del progetto ministeriale, rimborsarsi in dati casi all'erede la tassa anticipata non solo per i crediti litigiosi, ma anche per quelli di dubbia esigibilità, cui è anche facoltativo all'erede di abbandonare al fisco.

Come conciliare con quel principio, preteso altramente interpretare, questo abbandono e questo rimborso?

I crediti almeno di dubbia esigibilità sono pure crediti; la proprietà ne è pure trasmessa; deve il principio per sè di quella trasmissione venir modificato da questo accidente di non esazione? O non è invece consigliato quel rimborso dai motivi del vero utile, che, vogliate o non vogliate, è l'idea dominante di quella tassa di successione?

Signori, io non ho più che un'osservazione a fare: se nel progetto del Ministero era gravosa nei rapporti della giustizia la non deduzione dei debiti per l'imposta sulle successioni, badate che in quello modificato dalla Commissione riesce nei rapporti stessi gravosissima.

Io non vi dirò solo a fronte del progetto della Commissione, coll'onorevole deputato Arnulfo, poter avvenire che per due eredità, passiva l'una per la metà, attiva l'altra per intero, dovendosi pagare lo stesso diritto da eredi chiamati a sì ineguali successioni, si appalesi una palpabile ingiustizia, pagandosi ugualmente da chi men riceve a paragone di chi riceve il doppio.

Io vi dirò che andiamo oltre, o signori, nel progetto della Commissione, ed avverrà il caso che chi riceverà meno pagherà di più, e pagherà meno chi riceverà maggiormente.



Ed in vero, il Ministero aveva almeno, nel suo progetto, lasciate nell'asse tassabile le rendite sullo Stato, dove la Commissione, per ragioni che ora non voglio discutere, ma che mi riservo, occorrendo, a suo luogo di mostrare non abbastanza fondate, credette dover esimere affatto queste rendite da ogni tassa.

Di che avverrà, se non si fa luogo a deduzione dei debiti, che per un'eredità attiva nel suo intiero e che consti per una metà di rendite sullo Stato, l'erede non pagherà che la metà della tassa dovuta per quella successione, mentre per un'altra eredità, in cui non ci sieno rendite sullo Stato e che sia per la metà passiva, dovrà l'erede pagare l'intero della tassa stessa. Eccovi così verificato nel progetto della Commissione che non solo pagherebbero ugualmente da chi più e da chi meno riceve, ma che ancora pagherebbe più chi ricevesse meno e meno pagherebbe chi ricevesse di vantaggio.

È più che nell'eventualità del voto che sarà la Camera per emettere quando si tratterà dell'esimere o non esimere queste rendite dalla tassa di successione, ammettendo intanto l'articolo in ora in discussione quale vi è proposto dalla Commissione, ed è a dire non dedotti i debiti nella tassa dell'asse ereditario, voi vi precludete sin d'ora la via di colpire, in modo almeno indiretto, se non vorrete direttamente, codeste prove dell'altrui agiatezza, posciachè vi precludete la via a rinnovare la disposizione che coloro i quali possedessero di queste rendite, fino alla concorrente almeno delle medesime, non dovessero detrarre i loro debiti nel computo della tassa di successione.

Signori, io non mi fermerò a discorrere sugli esempi e sulle supposizioni dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, con che egli voleva perfino far credere che, mercè questa non deduzione dei debiti dell'asse ereditario, si veniva a ristabilire l'uguaglianza, laddove quella deduzione riuscirebbe a supposta ineguaglianza. Io reputo quelle supposizioni mero parto del suo fecondissimo ingegno, siccome risulterà da breve risposta ad uno di quegli esempi.

Egli v'ha detto: supponete un padre di famiglia il quale avesse incontrato un debito per convertire la somma presa ad prestito nel miglioramento da avverarsi fra più anni in un tenimento avuto ad affittanza.

Muore allorchè questo miglioramento non è ancora che una speranza, ma speranza fondata.

L'erede detraendo quel debito paga meno, perchè non è luogo a tassarlo su quello sperato miglioramento.

E che? rispondo io: se questo stesso successore venisse a mancare ancora mentre durasse quel miglioramento in istato di speranza?

Da quante successioni e per qual serie di esse vorrebbe egli, il ministro, far pagare quelle speranze?

Consequente a quanto premetteva nell'esordire del mio discorso, di non volere, per quanto possibile mi fosse, ritornare sugli argomenti da altri discussi, neppur dovrei rispondere all'appunto fatto all'emendamento dell'onorevole deputato Arnulfo che, per non potersi, senza manifesto pericolo di frode, tutti detrarre i debiti, meglio era nessuno detrarre. Già vi ha risposto l'onorevole Michelini, che per una necessità della legge, dove cessa la prova dalla stessa ammessa, ivi, quantunque duri in via di naturale ragione il diritto, diventa inutile in faccia alla legge l'esperimento dello stesso; già vi ha risposto l'onorevole Arnulfo, che il non poter ottenere l'apice della giustizia non è una ragione per essere ingiusti.

Sia a me lecito d'aggiungere, contro alle insinuazioni dell'onorevole ministro delle finanze e del deputato Ara, che

non è, non solo fra i grandi, o fra i mediocri, ma pur fra i più tenui patrimoni, quale non sia, generalmente parlando, gravato da ipotecari debiti di doti e dotali ragioni, ed essere questo forse e senza forse il più comune tra i debiti che si possono, senza menoma tema di frode dedurre.

Credo all'incontro che i chirografari debiti (astrazione fatta da quelli di commercio cui deve la legge provvedere) o non saranno tanti di numero, o d'entità sì grandi, massimamente nei patrimoni che non presentano grande responsabilità, che qualora non abbiano data certa non sia un vantaggio per i debitori di non impegnarli in una lite colla fiscale amministrazione, nella quale soccomberebbero piucchè probabilmente.

Finalmente, se le necessarie cautele della legge potranno indirettamente anco influire a che si abbia maggiore accertamento dei debiti e crediti, crederò ancor questo un vantaggio della civile società.

Conchiudo: una legge d'imposta, che è sempre per sé odiosa, non vogliamo noi con una palpabile ineguaglianza, nella distribuzione dalla stessa, rendere odiosissima, massimamente allora che questa ineguaglianza proclamata dallo stesso popolare buon senso non si può, a mio avviso, d'alcun abbastanza sodo principio di teorica ragione legittimare.

Io non sono certamente di coloro, e non credo il sia alcuno tra quanti seggono su questi stalli della nazionale rappresentanza, i quali cerchino al pretesto degli aggravii dello Stato di concitar l'odio ed il disprezzo per le libere nostre istituzioni, che tutti abbiamo e dobbiamo avere coscienziosamente giurato di volere fedelmente osservare, e che deve essere nostro comune intendimento di sollecitamente sviluppare. Qual pro altronde a questi aggravii, che peserebbero pur sempre sul paese, da qualunque reggimento che si succedesse? Ma questo è proprio di un popolo libero, questo è proprio di una nazionale rappresentanza, questo è proprio di un costituzionale reggimento, che si possa e si debba pubblicamente e liberamente rintracciare la sorgente di questi aggravii, misurarne la portata, vedere il più probabile modo di ripararvi, e soprattutto impedire ogni arbitrio ed ogni ingiustizia nel riparto di quei mezzi onde evitare ogni legittimo rancore nella sofferente popolazione.

Signori! rappresentanti del popolo, e di un popolo maturo alle libere istituzioni, calcoliamo al suo giusto valore sì nobile prerogativa.

Non torni vana per nostro fatto questa libertà di pubbliche discussioni; e, convinti di un'ineguaglianza che non può che riscuotere la riprovazione dei concittadini, rifiutate voi nella pienezza del vostro potere quello che nella sincerità di mia coscienza io rifiuto francamente. (*Bravo! bravo!*)

Voci. La chiusura! la chiusura!

**PRESIDENTE.** Domando se la chiusura è appoggiata.

(È appoggiata.)

**MICHELINI G. B.** Domando la parola contro la chiusura. (*Bisbiglio*)

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Michelini G. B. contro la chiusura.

**MICHELINI G. B.** Uno dei principali discorsi che in questa lunga discussione siano stati pronunziati è senza dubbio quello dell'onorevole presidente del Consiglio. Egli, forse più che gli altri oratori che sostennero la stessa sentenza, è entrato nelle intime viscere della questione. A questo discorso non ha sufficientemente risposto l'onorevole avvocato Gastinelli, e lo diceva egli prima di terminarlo.

Dall'orazione dell'onorevole presidente del Consiglio appare quanto egli sia pratico nella tattica parlamentare. Al

celebre uomo di Stato Frère-Orban, di cui egli lodava testé la perizia parlamentare, non la cede punto il nostro presidente del Consiglio. Ne volete una prova? Eccovela: egli vi ha detto che tutte le imposizioni sono ingiuste, cosa per verità molto singolare nella bocca di un ministro delle finanze, e di un economista; sarebbe come se un teologo negasse la religione. Ma egli vi ha detto che tutte le contribuzioni sono ingiuste, che tutte si allontanano da quella proporzionalità che sola può renderle giuste, onde indurvi a votare un'ingiustizia di più. Questo è un artificio di nuovo conio, ed a questo artificio nessuno ha risposto.

Se la Camera mi concederà di parlare, io dimostrerò che, se il nostro sistema finanziario non è ottimo, non è poi così ingiusto, così imperfetto, come vuole l'onorevole ministro.

Inoltre non è negli usi di nessun Parlamento che la discussione si chiuda dopo che la quistione dal Ministero è stata presentata sotto un nuovo aspetto.

Aggiungerò finalmente che l'onorevole ministro, avendo risposto ai miei argomenti, mi deve esser lecito di replicare. Io dimostrerò alla Camera che poggiano sul vero le mie osservazioni; e, quand'anche l'onorevole ministro avesse ragione in questo recinto, forse non otterrebbe così facilmente la vittoria innanzi alla società di economia politica di Parigi, alla quale io mi appello. (*ilarità*)

**FABINA P.** Io pure credo di aver ragioni da contrapporre ai nuovi principii che oggi ha svolti il signor ministro. Credo che in una questione di tale entità sia del decoro del Parlamento di sentire l'enuenziazione dei principii e le opposizioni che ai medesimi si fanno. Oggi il signor ministro, in giustificazione della sua tesi, ha emesso un principio che non aveva fin qui toccato, quello cioè della ricostituzione del capitale che si sottrae nell'imposta sulle successioni. Io credo che questo principio conduca ad una conclusione affatto opposta, e prego la Camera di sentire le mie ragioni; se non vuole, la maggioranza può fare quel che più le piace.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**CADORNA C.** La Commissione non prende parte alla questione relativa alla chiusura, e si rimette al giudizio della Camera.

Spera però che essa non devierà dall'uso ordinario, secondo il quale fu sempre riservata da ultimo la parola al relatore. (*Rumori*) Mi permettano. Non saprei perchè la Camera in questa questione volesse fare diversamente da ciò che ha sempre fatto. Ad ogni modo faccio questa espressa riserva.

Mi pare poi tanto più giusto che la Commissione abbia l'ul-

tima la parola, dopochè le accuse che vennero fatte al sistema da essa difeso sono tali, e fatte con tali termini, che essa non può sottostare alle medesime senza ulteriore risposta.

**ARNULFO.** Domando la parola contro la chiusura.

Io credo di aver provato ieri non essere mio intendimento di prostrarre la discussione; ma siccome l'onorevole signor ministro delle finanze indirizzò (e doveva necessariamente essere così) la massima parte del suo discorso contro il mio emendamento, e contro gli argomenti che ho addotti per giustificarlo, io chiederei, non in questa seduta, ma nella seduta di dopo domani, che la Camera mi accordasse qualche breve istante per respingere soltanto alcune delle sue osservazioni, e specialmente quelle che poggiano sopra esempi.

La Camera ricorderà che i miei sono argomenti di cifre, quando non sono argomenti di autorità, ed a questo argomento di cifre niuno ha risposto, tranne il signor ministro che ha contrapposto altri esempi.

Se la Camera vorrà consentirmi un breve momento, contrapperò alcune osservazioni, le quali, a mio credere, si rendono indispensabili. (*Sì! sì!*)

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Così dopo domani parlerò anch'io. (*ilarità*)

**PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI UNA CAVALLERIZZA IN ALESSANDRIA.**

**LA MARMORA, ministro della guerra.** Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge di un solo articolo, per le spese occorrenti per la costruzione di una cavallerizza coperta in Alessandria. (*Vedi vol. Documenti, pagina 1606.*)

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al signor ministro della guerra della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito.

La seduta è levata alle ore 5 1/2.

*Ordine del giorno per la tornata di venerdì:*

Seguito della discussione sul progetto di legge per riordinamento delle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento.